N. *61/2009* Reg.Gen. N. *2622/2011* Reg.Sent. N. 12438/02 R.G. Not. Reato

SENTENZA
in data **21 NOVEMBRE 2011**

Depositata in cancelleria
17/01/2012
IL CANCELLIERE
Riera ARBALTINI

Lì, _____
Avviso ex a.15 I c. Reg. Esec. CPP
Lì, _____
avviso di cui aa.128-548 II c. CPP
Lì, _____
Estratto contumaciale a.548 CPP
Lì, _____
Alla Corte Suprema di Cassazione

Lì, _____
IRREVOCABILE
Lì, _____
data restituzione atti

Lì, _____
Redatt_ sched__

Lì, _____
Comunicazione Elettorale

Lì, _____
Trasmesso Foglio Notizie
N._____ Mod.3 SG
Uff. Recupero Crediti

Lì, _____
Trasmesso estratto esecutivo
Art. 27 al P.M. di _____

il_____
Art.160 alla Questura di_____

il_____
Comunicaz. Rec. spese di custodia cautelare alla Casa Circ.le di _____

il_____

Esecuzione Corpo di Reato

Lì, _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione **Prima** Penale

Composta dai signori:

1 - dr. Daniela GENALIZZI **Presidente**
2 - dr. Enzo ROSINA **Consigliere rel**
3- dr. Carlo Amedeo BIANCHETTI **Consigliere**

ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

nella causa penale **trattata con il rito dibattimentale**

c o n t r o

1) ZIBETTI ANGELO, nato a CARAVAGGIO (BG) il 02-01-1936 -domiciliato in CARAVAGGIO - VIA OLIMPIA, 14 (dom. dich.)
leg. rappresentante dell'emittente Radio Zeta
difeso dall'avvocato LAURI Jacopo Luca del Foro di Milano

LIBERO CONTUMACE

2) RIVA LUCA, nato a BRESCIA il 21-09-1975 - domiciliato in BRESCIA - VIA VERZIANO, 137 (dom. dich.)
leg. rappresentante dell'emittente Radio Vera
difeso dall'avvocato Stefano PALOSCHI del Foro di Brescia

LIBERO CONTUMACE

3) ROSSINI ALBERTO, nato a VIADANA (MN) il 21-03-1953 - *domiciliato in VIADANA - VIA L. GROSSO, 19 (dom. dich.,)*
leg. rappresentante dell'emittente Radio Circuito 29
difeso dall'avvocato Marco ROSSIGNOLI del Foro di Ancona

LIBERO CONTUMACE

4) VEZZOLI ROSA, nata a SIRMIONE (BS) il 08-01-1938 -

domicilio eletto in DESENZANO D/G - VIA MONTE MARIO, 2 c/o RADIO STUDIO PIÙ
leg. rappresentante dell'emittente Radio Studio Più
difesa dall'avvocato Giovanni REDAELLI e avv.to Emanuela MERCANTI, entrambi del Foro di Brescia

LIBERA CONTUMACE

5) NULLI GIOVANNI, nato a BRESCIA il 26-07-1954 -- *domiciliato in BRESCIA - VIALE BORNATA, 117 (dom. dich.)*
leg. rappresentante dell'emittente Radio Brescia Sette e dell'emittente Radio Classica Bresciana
difeso dall'avvocato Stefano FORZANI e avv.to Piergiorgio VITTORINI, entrambi del Foro di Brescia

LIBERO CONTUMACE

6) PAGANI CATERINA, nata a CASTELLI CALEPIO (BG) il 11-10-1963 - *residente in CASTELLI CALEPIO - VIA XXV APRILE, 7*
leg. rappresentante dell'emittente Radio Millenote
difesa dall'avvocato LAURI LUCA JACOPO del foro di MILANO

LIBERA CONTUMACE

7) DE LORENZI LORENZO, nato a MILANO il 14-07-1937 -
domicilio eletto c/o l'Avv.to BAGALA' UGO Foro di MILANO
leg. rappresentante dell'emittente Radio Studio 105
difeso dall'avvocato Ugo BAGALA' del foro di Milano e Giancarlo COZZI del foro di Monza

LIBERO CONTUMACE

8) RABIZZI AGOSTINO, nato a CORZANO (BS) il 10-05-1951 - domiciliato in CORZANO (BS) - LOC. BARGAGNO - VIA M. D'AZEGLIO, N.10 (dom. dich.)
leg. rappresentante dell'emittente Radio Super
difeso dall'avvocato DE MARZI MARIO VITTORE e avv.to ORRICO GIORGIO, entrambi del foro di VERONA

LIBERO CONTUMACE

9) ANGIOLETTI MARIA CECILIA, nata a SELVINO (BG) il 05-08-1935 - domicilio eletto c/o l'Avv.to ROSSODIVITA GIUSEPPE Foro di ROMA
leg. rappresentante dell'emittente Radio Radicale
difesa dall'avvocato ROSSODIVITA GIUSEPPE del Foro di ROMA

LIBERA CONTUMACE

I M P U T A T I

della contravvenzione di cui agli artt. 110, 674 cp perché, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di legali rappresentanti delle emittenti radio televisive indicate a margine di ciascun

imputato, esercenti gli impianti di radio-televisione mediante antenne e ripetitori installati in località Cavrelle e Vedetta del Monte Maddalena in Brescia, emettevano onde elettromagnetiche in valori superiori a quelli consentiti dal D.M. 381/1998, agli artt. 3 e 4 (20 V/m e 6V/m, in relazione alle diverse tipologie di luoghi), cosi realizzando emissioni idonee ad offendere le persone dimoranti in quella zona.

In Brescia, reato permanente sino al 29/02/2008.

A P P E L L A N T I

Avverso la sentenza del **Tribunale di Brescia in composizione monocratica , in data 07.07.2008,**

che dichiarava **Zibetti Angelo** (limitatamente alla emittente Radio Zeta operante sulla frequenza 91.00), **Riva Luca, Rossini Alberto, Vezzoli Rosa** (limitatamente alla emittente Radio Studio Più), **Nulli Giovanni, Pagani Caterina, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino** (limitatamente all'emittente Radio Super), **Angioletti Maria Cecilia** colpevoli del reato loro ascritto e li condannava alla pena di giorni venti di arresto ciascuno oltre ai pagamento in solido delle spese processuali. Pena sospesa per 2 anni per i soli imputati Pagani, De Lorenzi e Rabizzi.

Assolveva **Zibetti Angelo** (limitatamente alle emittenti Radio Zeta sulla frequenza 102.10 e Studio Zeta Disco Radio), **Vezzoli Rosa** (limitatamente all'emittente Radio Studio Più Due), **Rabizzi Agostino** (limitatamente all'emittente Super TV) dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Condannava **Zibetti Angelo** (limitatamente alla emittente Radio Zeta operante sulla frequenza 91.00), **Riva Luca, Rossini Alberto, Vezzoli Rosa** (limitatamente alla emittente Radio Studio Più), **Nulli Giovanni, Pagani Caterina, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino** (limitatamente all'emittente Radio Super), **Angioletti Maria Cecilia** in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verso le parti civili da liquidarsi in separato giudizio assegnandosi frattanto a ciascuna di esse a titolo di provvisionale la somma di Euro 10.000,00 da computarsi sulla liquidazione definitiva nonché alle spese di costituzione e difesa delle parti civili medesime da liquidarsi in Euro 10.000,00 oltre Iva e CPA.

PARTI CIVILI

FAGLIA ELENA, domiciliata c/o l'Avv.BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

PATERLINI PIETRO, domiciliato c/o l'Avv.BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

PATERLINI CHIARA, domiciliata c/o l'Avv.BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

BUFFONI WILMA, domiciliata c/o l'Avv. BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

SAOTTINI ORSOLA, domiciliata c/o l'Avv.BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

PATERLINI DANIELA, domiciliata c/o l'Avv.BORASI FRANCESCO Foro di MILANO

difensore: Avv.to BORASI FRANCESCO del foro di MILANO

In esito all'odierna udienza dibattimentale;

Udita la relazione del **Consigliere** dr. **Enzo ROSINA;**

Udita la requisitoria del S.P.G. dr. **Giampaolo ZORZI**, che ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza;

Udita la difesa delle Parti Civili, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, depositando conclusioni scritte e nota spese.

Udite le difese, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di appello

La Corte osserva quanto segue.

Fatto e diritto

La vicenda e il processo di primo grado.

Con sentenza in data 7/7/2008 il Tribunale di Brescia dichiarava Zibetti Angelo, Riva Luca, Rossini Alberto, Vezzoli Rosa, Nulli Giovanni, Pagani Caterina, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p. e li condannava alla pena di gg. 20 di arresto ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ai soli Pagani, De Lorenzi e Rabizzi.

Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, cui veniva concessa una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000 ciascuno.

Il processo ha ad oggetto l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di alcune emittenti radiofoniche, delle cui imprese proprietarie gli imputati erano all'epoca dei fatti i legali rappresentanti.

Queste emittenti avevano gli impianti di trasmissione ubicati in località Cravelle e Vedetta del Monte Maddalena di Brescia, in siti poco distanti da immobili adibiti a civile abitazione, i cui proprietari da tempo avevano sollecitato iniziative e controlli da parte dei pubblici poteri, sino a presentare nell'anno 2002 denuncia alla Procura della Repubblica.

Il primo giudice ha ricordato l'esito delle misurazioni eseguite in loco negli anni, e in particolare si rammentano in questa sede:

- le misurazioni eseguite nel febbraio - marzo 2000, previo avviso con raccomandata ai legali rappresentanti delle singole emittenti, dall'Arpa di Brescia (che effettuava le misurazioni a banda larga) e dall'Arpa di Ivrea (che, dotata di attrezzatura idonea, procedeva alle successive rilevazioni a banda stretta, o analisi spettrale).

In particolare, i preliminari rilievi a banda larga, realizzati il 23/2/2000 nelle località Vedetta e Cavrelle, confermavano il superamento (già in precedenza constatato) dei limiti, stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/9/1998 n. 381 all'epoca vigente, rispettivamente di 20 V/m (di campo elettrico) nelle zone accessibili alla popolazione (e in particolare nel piazzale arrivo ex funivia in località Cavrelle) e di 6 V/m (di campo elettrico) in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza umana non inferiore a 4 ore[1] (e segnatamente nell'abitazione della parte civile Paterlini).

Successivamente, il 29/2 e l'1 e 2/3/2000 si svolgevano i rilievi a banda stretta (concernenti cioè l'emissione di ogni singolo impianto) e, in esito agli stessi, l'ARPA

[1] Va ricordato che il Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 definisce il valore di 20 V/m (per frequenze comprese fra 100 Khz e 300 Ghz) come limite di esposizione e il valore di 6 V/m come limite di cautela per le abitazioni.
Il successivo DPCM 8/7/2003 ha confermato i predetti limiti, definendo il secondo come valore di attenzione anziché come limite di cautela.

di Brescia determinava i valori di riduzione di campo che ogni emittente radiofonica avrebbe dovuto realizzare al fine di consentire il rientro del campo globale nei limiti di legge, così come espressamente previsto dal DM 391/98 - allegato C) - all'epoca vigente.

Erano quindi soggette al provvedimento di riduzione a conformità le seguenti emittenti radiofoniche coinvolte nel presente processo: Radio Zeta (leg. rappr. imp. Zibetti Angelo), Radio Circuito 29 (imp. Rossini Alberto), Radio Studio Più (imp. Vezzoli Rosa), Radio Brescia Sette (imp. Nulli Giovanni), Radio Studio 105 (imp. De Lorenzi Lorenzo), Radio Super (imp. Rabizzi Agostino), Radio Radicale (imp. Angioletti Maria Cecilia), oltre agli impianti di Gamma Radio, Radio Reporter e Radio Number One.

- le misurazioni eseguite dall'Arpa di Brescia nel marzo – aprile 2004 nell'abitazione della parte civile Paterlini, che evidenziavano il persistente superamento del limite di attenzione di 6 V/m.

- le misurazioni a banda larga e a banda stretta (analisi spettrale) dell'aprile – maggio 2005.

In sintesi, queste misurazioni venivano eseguite in tre diversi punti della località Cavrelle, rispettivamente individuati in atti nella posizione A (piazzale ex funivia, zona di libero accesso al pubblico), nella posizione B (pertinenza dell'abitazione di Paterlini Pietro sita al civico n. 8 del villaggio Maddalena) e nella posizione C (pertinenza dell'abitazione di Buffoni Wilma sita al civico n. 9 del villaggio Maddalena).

Le misurazioni a banda larga, ripetute in tre diverse giornate, evidenziavano il superamento dei limiti di legge (20 V/m per il punto A e 6 V/m per i punti B e C) in tutte le misurazioni.

Le misurazioni a banda stretta (o analisi spettrale), anch'esse ripetute tre volte, evidenziavano, nel complesso, il superamento dei limiti di legge di 20 V/m per il punto A in due misurazioni su tre e del limite di 6 V/m per i punti B e C) in tutte e tre le misurazioni.

Quanto alle singole emittenti, sulla base dei coefficienti di riduzione a conformità previsti dal DPCM 8/7/2003, l'Arpa di Brescia riteneva che dovessero essere soggette ad adeguamento le seguenti emittenti: Radio Zeta (leg. rappr. imp. Zibetti Angelo), Radio Vera (imp. Riva Luca) Radio Circuito 29 (imp. Rossini Alberto), Radio Studio Più (imp. Vezzoli Rosa), Radio Brescia Sette (imp. Nulli Giovanni), Radio Classica Bresciana (imp. Nulli Giovanni), Radio Mille Note (imp. Pagani Caterina), Radio Studio 105 (imp. De Lorenzi Lorenzo), Radio Super (imp. Rabizzi Agostino), Radio Radicale (imp. Angioletti Maria Cecilia), oltre agli impianti di Radio Bum Bum Network e di Radio Voce.

Il Tribunale, preso atto delle descritte misurazioni e ritenuto in astratto configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. con riferimento ai fatti di inquinamento elettromagnetico, ha ritenuto che il predetto reato fosse nel caso in esame configurabile anche in concreto.

Ha rilevato a tale proposito il primo giudice, che dal massiccio fenomeno di

inquinamento elettromagnetico evidenziato dalle misurazioni, erano derivate per i proprietari delle abitazioni private site nei pressi delle sorgenti, ampie e più che fondate molestie, consistenti, fra l'altro, in forti preoccupazioni ed allarmi per la propria salute.

Ricordava ancora il Tribunale che i testimoni, alcuni dei quali costituiti parte civile, avevano dato conto di concreti disturbi agli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nelle proprie abitazioni, di episodi di mal di testa e insonnia manifestati da qualche ospite, subito scomparsi con l'allontanamento dall'abitazione, e dello scompenso cardiaco accusato dal padre del Paterlini, portatore di peace maker.

Responsabili delle predette molestie venivano ritenuti i legali rappresentanti di quelle emittenti il cui contributo causale all'emissione complessiva era risultato sia nel 2000 che nel 2005, ovvero nel solo 2005, superiore[2] a 0,6 V/m e a 2 V/m, dovendosi ritenere il predetto superamento ancora in essere il 29/2/2008, secondo la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico Ministero.

Le impugnazioni

Avverso la sentenza proponevano appello i difensori degli imputati.

Appello di Zibetti Angelo

1) Con un primo motivo di gravame il difensore di Zibetti Angelo deduceva che il mero superamento dei limiti di emissione di onde elettromagnetiche legislativamente stabilito non configurava di per sé il reato di cui all'art. 674 c.p. e ciò sia per la previsione di uno specifico illecito amministrativo che sanziona l'ipotesi, che per la mancanza di ogni evidenza scientifica circa la certezza di un danno alla salute in caso di esposizione, anche massiva, alle predette onde.

Nel caso in esame, inoltre, il Tribunale aveva ritenuto integrata la contravvenzione a carico di tutte le emittenti il cui contributo era pari o superiore a 0,6 V/m o a 2 V/m e a carico della quali era stata stabilita la riduzione a conformità, ma per Radio Zeta e per il solo impianto operante sulla frequenza di 91.00 Mhz, era prevista una riduzione pari al 28%, con un campo elettrico finale pari a 9,1 V/m e quindi superiore a 2 V/m.

Ne derivava, secondo l'appellante, che il limite stabilito dal primo giudice per ravvisare il contributo dello Zibetti alla commissione del reato era un limite neppure richiesto dall'autorità amministrativa.

Per tali motivi veniva quindi chiesta l'assoluzione dello Zibetti per insussistenza dell'elemento materiale del reato.

2) Con altro motivo di gravame veniva dedotto che la permanenza del reato non poteva dirsi protratta sino al 29 febbraio 2008, posto che nel marzo 2008 erano state fatte solo misurazioni a banda larga, e non a banda stretta, essendo queste ultime le sole idonee a determinare il singolo contributo causale, come del resto previsto anche dalla normativa di settore.

---

[2] Il valore di emissione della singola emittente a partire dal quale è necessaria la riduzione, presumendosi in caso diverso il concorso causale al superamento del limite complessivo di legge, è stato individuato dal Tribunale sulla base dell'allegato C al DPCM 8/7/2003 (già allegato C al D.M. 381/98).

Considerato che le ultime misure a banda stretta erano state eseguite nel maggio 2005, era a tale data che avrebbe dovuto ritenersi cessata la permanenza del reato.

3) Deduceva ancora l'appellante che non si evinceva dalle relazioni dei tecnici Arpa se nell'esecuzione delle misurazioni erano state rispettate tutte le cautele tecniche previste dalla normativa regolatrice della materia e in ogni caso che per le misure a banda stretta non era stato rispettato il contraddittorio, non avendo partecipato alle misurazioni l'Ispettorato Territoriale Lombardia, ente periferico del Ministero delle Telecomunicazioni ed organo deputato a verificare se i parametri radioelettrici con i quali l'emittente esercisce l'impianto sono quelli di cui all'autorizzazione ministeriale.

Senza un tale accertamento, non era quindi possibile stabilire quale fosse il reale contributo di ciascun emittente all'emissione complessiva.

4) Sosteneva ancora il difensore la mancanza dell'elemento soggettivo concorsuale, poiché nel caso in esame solo l'esercizio contemporaneo di più impianti determinava il superamento dei limiti di legge, essendo viceversa ogni singolo impianto conforme a legge.

La riduzione a conformità prevista dalle disposizioni ministeriali aveva pertanto rilievo solo amministrativo, essendo risultato fra l'altro impossibile determinare la riduzione a conformità per la presenza di emittenti (diverse da quella gestita dall'imputato) esercite in modo difforme dall'autorizzazione ministeriale.

Seguendo il ragionamento del Tribunale di Brescia si giungeva infatti alla conclusione di penalizzare solo le emittenti che osservavano scrupolosamente il decreto concessorio emesso dal Ministero.

Tale incertezza impediva, secondo l'appellante, non solo di ritenere una condotta dolosa, ma altresì colposa, considerato che la stessa Arpa si era riservata il compimento di nuovi accertamenti che coinvolgessero tutte le emittenti e portassero all'elaborazione di un definitivo piano di risanamento.

In definitiva, chi come lo Zibetti esercitava un impianto in modo conforme all'autorizzazione ministeriale non poteva sapere se anche le altre emittenti facessero altrettanto e non poteva quindi avere alcun ruolo concorsuale nel superamento del limite complessivo.

5) Altro motivo di gravame concerneva l'insussistenza del nesso di causalità fra il superamento dei limiti di emissione e le molestie lamentate dalle persone offese.

Non vi erano infatti agli atti documenti tecnici o medici idonei a comprovare i disagi e i disturbi ritenuti in sentenza, né era provato che gli asseriti disagi fossero riconducibili al superamento dei limiti di legge, tanto meno da parte dello Zibetti, posto che Radio Zeta, Fr. 91.00 Mhz, nel 2005 era risultata superare il limite di riduzione a conformità nel solo punto A – Piazzale Funivia.

6) Con motivi subordinati veniva chiesta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, la riduzione della pena inflitta, determinata dal primo giudice in misura prossima al massimo edittale, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenuto che altri due impianti riconducibili allo Zibetti erano esercitati nei limiti di legge, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria e l'ammissione all'oblazione.

7) Per ciò che concerne le statuizioni civili, veniva chiesta la revoca della disposta provvisionale o, in subordine, la sospensione della provvisoria esecutività, considerato che il primo giudice non aveva motivato in ordine ai criteri della sua determinazione, né, per quanto esposto, era provato il danno.

8) Si chiedeva infine la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'espletamento di accertamento peritale.

Appello di Riva Luca

1) Con un primo motivo di gravame veniva censurata l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto utilizzabili gli accertamenti tecnici eseguiti dall'Arpa prima dell'inizio del procedimento penale.

Si trattava infatti di accertamenti irripetibili, comunque eseguiti senza che fosse dato preavviso al singolo gestore, e in ogni caso senza preavviso al Riva, quale gestore di Radio Vera, in merito alla loro esecuzione.

Anche gli accertamenti eseguiti dopo l'apertura del procedimento penale erano stati compiuti non osservando i dettami dell'art. 360 c.p.p. e pertanto se ne chiedeva la declaratoria di inutilizzabilità e/o nullità.

2) L'appellante insisteva nella richiesta di ammissione all'oblazione, considerato che l'emittente di cui era legale rappresentante non superava i limiti di legge di emissione di onde elettromagnetiche e pertanto non era in suo potere eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

3) Nel merito, deduceva il difensore che nel caso in esame non era ravvisabile il reato di cui all'art. 674 c.p., posto che le onde elettromagnetiche non rientravano nel concetto di "cosa" che integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p.

In ogni caso, il reato di cui all'art. 674 c.p. era un reato di pericolo concreto, non essendo sufficiente per la sua integrazione il mero superamento dei limiti tabellari, ma dovendosi viceversa acquisire la prova oggettiva dell'effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone.

Sottolineava a tale proposito l'appellante che la normativa di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza (D. Lvo n. 81 del 9/4/2008) stabilisce il limite di esposizione a campi elettromagnetici (per la fascia di frequenza qui di interesse da 10 a 400 Mhz) in 61 V/m e che tale limite era di gran lunga superiore al limite di 20 V/m e di 6 V/m considerato dal primo giudice e da ritenersi ormai anacronistico.

Non essendo quindi stata raggiunta la prova che l'emissione delle onde elettromagnetiche siano dannose per la salute ed essendo in ogni caso il contributo imputabile al Riva minimo rispetto al campo elettromagnetico totale, veniva chiesta l'assoluzione del prevenuto con la miglior formula.

4) Con altro motivo di gravame, osservava il difensore che in ogni caso era insussistente l'elemento psicologico.

Il Riva non aveva infatti mai avuto notizia delle indagini sia penali che

amministrative svolte nei suoi confronti e nei confronti della emittente da lui rappresentata, né gli erano mai stati resi noti ordini di riduzione delle emissioni.

Il suo contributo era inoltre rispettoso del limite di 1/10 del campo totale e in ogni caso l'impianto era gestito a norma di legge.

L'imputato non poteva quindi aver agito coscientemente in concorso con altri al fine di provocare una globale situazione di inquinamento elettromagnetico,

5) In ogni caso, l'impianto riconducibile al Riva (Radio Vera) era conforme non solo ai limiti di legge ma anche a quelli precauzionali, poiché le rilevazioni eseguite nel 2005 a banda stretta avevano evidenziato, per il solo punto B, emissioni pari a 0,6 V/m.

Considerato che la misura veniva sempre approssimata per eccesso, il limite di emissione di Radio Vera era già inferiore a quello stabilito per la riduzione in conformità, mai peraltro notificatagli.

Anche per tale motivo, l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato ascrittogli.

6) Con riferimento alla misurazione di cui al punto 5), il difensore osservava ancora che comunque ogni misura era soggetta ad un coefficiente di incertezza e che applicando tale coefficiente al valore limite di 0,6 V/m, si giungeva comunque al rispetto dei limiti di riduzione a conformità, il che portava a confermare le precedenti conclusioni.

7) Con richieste subordinate veniva chiesta la riduzione della pena inflitta, sproporzionata rispetto all'eventuale contributo causale fornito dal Riva alla commissione del fatto di reato, la concessione delle attenuanti generiche, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

8) Per ciò che concerne le statuizioni civili, deduceva l'appellante che non era stata raggiunta la prova che i fastidi lamentati dalle parti civili costituite fossero stati causati dall'emissione delle onde elettromagnetiche, né che l'eventuale danno fosse derivato dalla condotta del Riva.

Si chiedeva quindi la revoca delle statuizioni civili e in ogni caso la revoca della provvisionale, di cui comunque veniva chiesta la sospensione della provvisoria esecutività.

9) Si chiedeva infine la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'espletamento di accertamento peritale con il quale rinnovare le misurazioni a banda stretta.

Appello di Rossini Alberto

1) Con un primo motivo di appello, il difensore deduceva la non riconducibilità della condotta dell'imputato alla fattispecie di cui all'art. 674 c.p., in quanto le onde elettromagnetiche non sono assimilabili alle "cose" cui si riferisce la norma.

Il "gettare" infatti, secondo l'appellante, presupponeva la preesistenza di dette cose in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare (e quindi

far nascere o far venire ad esistenza) flussi di onde che prima dell'azione generatrice non esistono.

L'assimilabilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di "cose" non poteva inoltre essere automatica, ma richiedeva necessariamente un'esplicita previsione normativa, come avvenuto ad esempio con l'art. 624, co. II°, c.p.

L'estensione del concetto di cose richiamato dall'art. 674 c.p. alle onde elettromagnetiche comportava pertanto un'interpretazione estensiva in *malam partem* vietata in base al principio di legalità di cui all'articolo 1c.p. e all'art. 25 Costit.

2) Con altro motivo di gravame affermava il difensore che non era possibile ritenere la configurabilità del reato in mancanza di prove atte a ritenere la volontà concorsuale dei proprietari degli impianti di trasmissione operanti nel sito di Brescia, Monte Maddalena, Loc. Cravelle, di superare, con la loro azione congiunta, il limite di legge.

Si tratta in sostanza della stessa argomentazione sostenuta con l'appello Zibetti sub 4, fondata in particolare su Cass. Pen., Sez. 1, 30/1/2002 n. L102.

3) Infine, con riferimento alle statuizione civili, chiedeva l'appellante la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale di € 10.000 per ciascuna parte civile, considerato il reddito complessivo lordo del Rossetti e il grave danno che pertanto ne sarebbe derivato per lui e per la sua famiglia ove si fosse proceduto alla riscossione delle provvisionali ammontanti nel complesso a € 70.000

Appello di Vezzoli Rosa

1) Il difensore di Vezzoli Rosa (Radio Studio Più) chiedeva in principalità l'assoluzione dell'imputata dal reato ascrittole.

In particolare, evidenziava l'appellante che non risultava provato l'elemento psicologico, posto che la Vezzoli, considerato il contrasto della comunità scientifica sulla pericolosità o meno delle emissioni, non poteva ritenersi consapevole del fatto che irradiare le onde elettromagnetiche di cui trattasi fosse attività atta a molestare le persone poi costituitesi come parte civile.

Gli impianti di trasmissione erano regolarmente autorizzati ed i gestori avevano per quanto possibile posto in essere ogni condotta atta ad eliminare la propagazione delle onde elettromagnetiche.

Nessun dato effettivo di nocività era poi stato acquisito e in ogni caso l'imputata si era attivata mediante il conferimento di un incarico ad un tecnico qualificato per far rientrare le emissioni dei limiti richiesti, come poi si era verificato.

Era pertanto da escludersi l'elemento psicologico del dolo ritenuto con la sentenza di primo grado.

2) In ogni caso, l'esclusione dell'elemento doloso doveva portare ad una congrua riduzione della pena inflitta, nonché all'accoglimento dell'istanza di oblazione e, in ulteriore subordine, alla concessione della sospensione condizionale della pena ovvero alla conversione della pena dell'arresto nella corrispondente pena pecuniaria.

3) Infine, essendo indimostrati i danni asseritamente patiti dalle parti civili, si

chiedeva che venisse sospesa l'esecutività della concessa provvisionale ovvero la revoca della medesima.

Appello di Giovanni Nulli

1) L'appellante contestava in primo luogo che nel concetto di "cose" contemplato dall'art. 674 c.p. potessero rientrare le onde elettromagnetiche.

L'argomentazione è già stata in sintesi illustrata con riferimento all'appello di Rossini Alberto, sub 1).

Aggiungeva il difensore di Nulli Giovanni che una diversa interpretazione si sarebbe posta in contrasto con l'art. 25 Cost. Per violazione del principio di tassatività e tipicità della norma penale.

In ogni caso, gli studi scientifici non erano giunti a dimostrare che l'esposizione umana a campi elettromagnetici potesse avere una concreta idoneità lesiva e del resto lo stesso giudice di primo grado aveva fatto riferimento alla paura delle parti per i possibili pericoli per la salute e non a certezze.

I disagi asseritamente patiti dalle parti civili non avevano infatti trovato nel corso del dibattimento prove certe che all'origine degli stessi vi fosse l'esposizione a campi elettromagnetici, essendo la diversa conclusione basata solo su deduzioni personali.

Nessun accertamento tecnico era inoltre stato eseguito sul punto.

In definitiva, il Nulli doveva essere mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, ove si ritenesse viceversa il fatto sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art, 674 c.p., chiedeva l'appellante che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 25 Costituzione.

2) Con altro motivo di gravame veniva dedotta l'inutilizzabilità nel processo penale delle misurazioni effettuate dall'Arpa nell'ambito del procedimento amministrativo.

Tali accertamenti tecnici dovevano infatti considerarsi irripetibili e come tali dovevano essere svolti con la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., non surrogabile da un accertamento amministrativo.

Dall'inutilizzabilità nel processo penale delle misurazioni amministrative derivava l'assenza di prova dell'elemento oggettivo del reato.

3) Osservava ancora il difensore che quand'anche si ritenessero utilizzabili gli accertamenti svolti in sede amministrativa, il mero superamento dei limiti di legge non configurava ancora la fattispecie contravvenzionale evocata, ove non risultasse concretamente accertata la effettiva nocività dell'emissione delle onde elettromagnetiche per la salute umana.

Una tale prova nel caso in esame non era tuttavia stata acquisita, non essendo attribuibili alle emissioni in questione i sintomi fisici asseritamente patiti dalle persone offese, né i non meglio precisati disagi nell'impiego di apparecchi elettronici.

Anche per tale aspetto si chiedeva pertanto la pronuncia di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

4) Anche il difensore del Nulli deduceva che le emittenti dallo stesso gestite (Radio Brescia Sette e Radio Classica Bresciana) erano gestite nel rispetto sia della concessione ministeriale che dei limiti di legge relativi ai campi elettromagnetici, in particolare con emissioni di gran lunga inferiori ai limiti rispettivamente di 20 V/m e di 6 V/m.

Non era quindi configurabile in capo all'imputato la volontà di contribuire al superamento dei limiti di legge, dovendosi considerare altresì che il prevenuto aveva presentato plurimi progetti di modifica degli impianti, attestanti se mai la precisa volontà di non contribuire alla formazione di un campo elettrico complessivo di valore superiore al limite legale.

Doveva altresì tenersi conto della contemporanea presenza di emittenti che esercitavano in totale o parziale difformità dalla concessione ministeriale.

In definitiva, si chiedeva l'assoluzione del Nulli perché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento psicologico.

5) Con motivo subordinato chiedeva l'appellante che venisse accolta la richiesta di oblazione presentata dall'imputato, considerato appunto che il Nulli si era adoperato affinché le emissioni di Radio Classica Bresciana rientrassero nei limiti di riduzione a conformità prescritti dall'Arpa di Brescia, mentre per "Radio Brescia Sette" la riduzione della potenza di trasmissione avrebbe compromesso in modo rilevante la irradiazione del segnale medesimo, impedendo di fatto l'attività radiofonica, in contrasto con gli articoli della Costituzione che garantivano la libertà di pensiero e di impresa e non essendo, di contro, comprovata la sussistenza di danni per la salute e quindi la lesione del principio stabilito dall'articolo 32 Costituzione.

Il Nulli in ogni caso, presentando progetti di modifica e risanamento degli impianti aveva manifestato la volontà di eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose del reato ed avendo pertanto fatto quanto in suo potere e, conseguentemente, poteva essere ammesso all'oblazione.

Non andava peraltro dimenticato a tale proposito che l'ultimo accertamento a banda stretta era stato eseguito nel 2005 e che non vi era alcuna dimostrazione dell'ulteriore permanenza del reato.

Il reato non poteva comunque ritenersi permanente, posto che i superamenti potevano dirsi accertati solo nei momenti storici in cui erano avvenute le misurazioni, il che consentiva di ritenere al più il reato continuato, con le conseguenze del caso con riferimento al termine di prescrizione

7) Con motivi subordinati, veniva chiesta la riduzione della pena inflitta, considerata la condotta del Nulli volta ad attenuare le conseguenze del reato e il superamento del limite di riduzione a conformità solo per Radio Brescia Sette e non per Radio Classica Bresciana (stante l'incertezza del dato concernente quest'ultima) e la declaratoria di prescrizione per i fatti commessi nell'anno 2000.

Veniva altresì chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Appello di Pagani Caterina

Il difensore di Pagani Caterina è lo stesso di Zibetti Angelo e pertanto ci si limita in questa sede a richiamare le eventuali deduzioni personalizzate, essendo per il resto i motivi di appello sovrapponibili.

1) Con il primo motivo di gravame il difensore di Pagani Caterina osservava che il mero superamento dei limiti di emissione di onde elettromagnetiche legislativamente stabilito non configura di per sé il reato di cui all'art. 674 c.p., così come già illustrato per Zibetti Angelo sub 1)

2) Con altro motivo di gravame veniva dedotta l'insussistenza della permanenza del reato sino al 29 febbraio 2008, così come già illustrato per Zibetti Angelo sub 2).

Aggiungeva l'appellante che, in ogni caso, Pagani Caterina era stata amministratore unico di Radio Mille Note sino al 12/9/2007.

3) Osservava ancora l'appellante che le misurazioni Arpa erano state eseguite senza il rispetto del contraddittorio, coma da punto 3) già illustrato per Zibetti, né poteva dirsi acquista l'attendibilità degli accertamenti tecnici.

In ogni caso, per Radio Mille Note i valori riscontrati, tenuto conto del margine di incertezza strumentale, non superavano il limite di 0,6 V/m e conseguentemente, essendo rispettato anche il provvedimento di riduzione a conformità, il reato contestato non sussisteva.

4) Altro motivo era inerente alla mancanza dell'elemento soggettivo concorsuale, così come illustrato con riferimento a Zibetti, sub 4).

5) Allo stesso modo per l'insussistenza del nesso di causalità fra il superamento dei limiti di emissione e le molestie lamentate dalle persone offese, si veda l'appello di Zibetti sub 5).

6) Con motivo subordinato veniva chiesta la riduzione della pena inflitta, determinata dal primo giudice in misura prossima al massimo edittale, a fronte di una violazione comunque lieve (emissione di 0,58 V/m riscontrata in un solo punto nel 2005, con successiva attivazione per eseguire gli adempimenti di legge).

7) Per ciò che concerne le statuizioni civili, veniva chiesta la revoca della disposta provvisionale o, in subordine, la sospensione della provvisoria esecutività, considerato che il primo giudice non aveva motivato in ordine ai criteri della sua determinazione, né, per quanto esposto, era provato il danno.

8) Si chiedeva infine la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con l'espletamento di accertamento peritale.

Appello di De Lorenzi Lorenzo

1) Anche il difensore di De Lorenzi Lorenzo con il primo motivo di gravame contestava che le onde elettromagnetiche potessero essere comprese nel concetto di "cose" menzionato dall'art. 674 c.p.: si tratta, in sostanza, delle stesse argomentazioni già illustrate con riferimento agli appelli di Rossini Alberto, sub 1) e di Nulli Giovanni sub 1).

Conseguentemente, chiedeva l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2) Osservava l'appellante che comunque l'impianto gestito dal De Lorenzi (Radio Studio 105) risaliva al 1975 e che si trovava collocato a mt 114 dalle abitazioni.

Non era quindi ipotizzabile ad una tale distanza la produzione di un segnale difforme dai limiti di legge con riferimento ai luoghi oggetto di accertamenti tecnici.

3) Deduceva ancora il difensore che non è una dato scientificamente acquisito che le onde elettromagnetiche possano essere nocive, essendo la legislazione ispirata al cd. principio di precauzione.

Ne derivava che non poteva essere ritenuta la sussistenza del nesso causale fra le emissioni di cui è processo ed eventuali lesioni e/o disturbi alla persona.

4) Come altri appellanti, anche il difensore di De Lorenzi Lorenzo osservava che il reato di cui all'art. 674 c.p. era di pericolo concreto e non di pericolo presunto, e nel caso in esame, per quanto esposto, non era assolutamente provato che dalle onde elettromagnetiche di cui è processo fosse derivato un danno diretto o indiretto alle persone residenti.

In particolare, i residenti o abitanti della località Cravelle fin dai primi anni di costruzione del primo traliccio avevano avuto il timore (infondato) di subire danni alle persone per il solo fatto della presenza degli impianti trasmittenti, cui riconducevano il malfunzionamento di impianti elettronici anche quando le misurazioni eseguite (come nel 1991) avevano dato un esito a norma.

Anche per tale aspetto veniva quindi chiesta l'assoluzione dell'imputato.

5) Con ulteriore motivo di gravame veniva dedotta sia la mancanza dell'elemento psicologico, che, a maggior ragione, la mancanza dell'elemento soggettivo concorsuale, con argomentazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte da altri difensori e di cui si è già dato conto (vedasi appello di Zibetti sub 4 e di Nulli sub 4).

Il De Lorenzi, anzi, aveva presentato progetti di modifica dell'impianto, al fine di attuare il piano di risanamento e rimuovere le cause di una possibile responsabilità amministrativa e tale piano non era stato approvato per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato.

L'elemento psicologico non poteva quindi ritenersi sussistente neppure sotto il profilo della colpa.

6) Veniva altresì chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica (rectius perizia), stante l'inattendibilità dei rilevamenti di campo eseguiti da Arpa.

In particolare, veniva imputato ad Arpa la mancata valutazione del cd "fondo", con particolare riferimento alle emissioni provenienti dagli impianti radiotelevisivi, pure presenti in loco.

L'Arpa aveva inoltre eseguito le misurazioni in assenza di contraddittorio, con riferimento alla presenza degli organi tecnici del ministero e dei singoli gestori.

Aveva inoltre errato il Tribunale nel ritenere la penale responsabilità dei legali rappresentanti di impianti (fra cui il De Lorenzi) che emettevano un segnale superante

il decimo dei limiti di legge, visto che la normativa amministrativa esonerava solo le emissioni inferiori a un centesimo dei predetti limiti.

Questi errori avevano determinato una iniqua e comunque irregolare quantificazione del contributo di ogni singola emittente al campo elettrico, posto che maggiore è il numero delle fonti e minore è il contributo singolo apportato.

L'Arpa infine non aveva tenuto conto dell'errore per approssimazione delle misure insito nelle apparecchiature usate, non aveva eseguito le misurazioni a banda stretta, non aveva redatto alcun progetto di bonifica.

7) Con richieste subordinate l'appellante chiedeva l'accoglimento della domanda di oblazione già proposta in primo grado (non essendo più fra l'altro l'imputato il legale rappresentante di Radio Studio 105 dal 20/9/2006) e l'irrogazione della sola pena pecuniaria ovvero la conversione della pena detentiva.

8) Con riferimento alle statuizioni civili, chiedeva il difensore la sospensione della provvisoria esecuzione per le somme liquidate a titolo di provvisionale e la riduzione delle provvisionali medesime.

9) Veniva chiesta infine la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche per l'esame di due testimoni non ammessi dal primo giudice.

Appello di Rabizzi Agostino

1) Con un primo motivo di gravame deduceva l'appellante che le onde elettromagnetiche non rientravano nel concetto di "cose" contemplato dall'art. 674 c.p. e chiedeva per tale motivo l'assoluzione dell'imputato.

L'argomentazione è in sostanza assimilabile a quella già esposta con riferimento ad altri atti di appello.

2) Veniva evidenziata la parzialità delle misurazioni eseguite dall'ARPA nel 2005, non essendo stato tenuto nel debito conto l'aumento di impianti rispetto al 2000 e le emissioni su frequenze superiori a 105,300 Mhz.

Inoltre, non era possibile procedere ad alcuna riduzione a conformità se prima non fosse stata verificata l'osservanza da parte di tutte le emittenti delle modalità di trasmissione autorizzate dal Ministero delle Telecomunicazioni.

Conseguentemente gli accertamenti svolti nel 2005 non potevano avere alcun rilievo e il Rabizzi, legale rappresentante di Radio Super che trasmetteva in conformità all'autorizzazione ministeriale, doveva essere mandato assolto.

3) In ogni caso, la trasmissione in modo conforme all'autorizzazione ricevuta scriminava l'attività di Radio Super ed escludeva a priori la configurabilità di un nesso causale penalmente rilevante.

Lo stesso tribunale di Brescia non aveva peraltro elencato la radio rappresentata dall'imputato fra quelle che davano un contributo causale significativo al superamento dei limiti.

4) Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante deduceva sia la mancanza

dell'elemento psicologico, che, a maggior ragione, la mancanza dell'elemento soggettivo concorsuale, con argomentazioni nella sostanza sovrapponibili a quelle svolte da altri difensori e di cui si è già dato conto (vedasi in particolare appello di Zibetti sub 4, di Nulli sub 4 e di De Lorenzi sub 5).

5) Da ultimo, evidenziava il difensore che le ultime analisi a banda stretta risalivano al maggio 2005 e che in maniera apodittica il primo giudice aveva motivato la permanenza del reato sino al 29/2/2008, come da contestazione suppletiva del pubblico ministero.

La conclusione del tribunale di Brescia non teneva oltretutto conto della circostanza che dopo il 2005 erano state eseguite modifiche strutturali agli impianti.

6) In via subordinata l'appellante chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena inflitta, con conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nonché l'ammissione alla procedura di oblazione

7) Per ciò che concerne statuizione civili, il difensore instava per la revoca della provvisionale concessa in favore delle parti civili ovvero per la sospensione della provvisoria esecuzione.

Appello di Angioletti Cecilia Maria

1) Con un primo motivo di gravame deduceva l'appellante che le onde elettromagnetiche non rientravano nel concetto di "cose" contemplato dall'art. 674 c.p. e chiedeva per tale motivo l'assoluzione dell'imputato.

Trattasi di argomentazione che, pur nella diffusa esposizione, è nella sostanza assimilabile a quelle già esposte con riferimento ad altri atti di appello.

2) Con altro motivo il difensore eccepiva in primo luogo l'inutilizzabilità dei risultati delle misurazioni effettuate dall'Arpa, trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai quali non erano state seguite le norme di cui all'art. 360 c.p.p.

In particolare, le misurazioni erano state eseguite a seguito di delega del pubblico ministero e pertanto nell'ambito del procedimento penale aperto a carico degli imputati, sicché a proposito delle stesse non poteva essere richiamata, ai fini dell'utilizzabilità, la disciplina di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p.

In ogni caso, dopo le misurazioni a banda larga che avevano evidenziato il superamento dei limiti di legge, le successive misurazioni a banda stretta avrebbero dovuto essere eseguite in forma garantita, secondo la previsione dell'art. 360 c.p.p., essendo applicabile in tal caso l'art. 220 disp. att. c.p.p.

3) Ove fossero superati rilievi che precedono, osservava l'appellante che l'emittente di cui l'imputato era legale rappresentante (Radio Radicale) trasmetteva al di sotto dei limiti di legge di 20 V/m e 6 V/m e del resto, la somma dei contributi di tutte le emittenti i cui responsabili erano stati imputati, non superava anch'essa la predetta soglia.

Il Tribunale del resto, arbitrariamente aveva emesso condanna per tutte quelle emittenti il cui valore di emissione era superiore alle soglie rispettivamente di 2 V/m e

di 0,6 V/m, e ciò sia perché da un lato la concessione ministeriale prevedeva per ogni singola emittente il rispetto del limite generale di 20 V/m e 6 V/m e sia perché dall'altro le stesse riduzioni a conformità prescritte dall'Arpa erano state stabilite in percentuale del valore di emissione originario e potevano determinare singolarmente anche emissioni superiori ai valori di 2 V/m e di 0,6 V/m presi a parametro dal primo giudice.

In particolare, per Radio Radicale nel "piazzale ex funivia" era stata rilevata nel 2001 un'emissione pari a 7,48 V/m, da cui era derivata la prescrizione di diminuire le proprie emissioni sino a 6,9 V/m. Nel 2002 il consulente del pubblico ministero aveva rilevato emissioni non superiori a 1 V/m e successivamente, nel corso delle misurazioni del 2005, sempre per Radio Radicale e sempre nel medesimo sito, era stato rilevato il valore di emissione di 3,9 V/m.

Radio Radicale aveva pertanto osservato i provvedimenti di riduzione a conformità emessi a suo carico nel 2000 e ciò nonostante l'imputata era stato condannata per aver superato con le emissioni il valore di 2 V/m.

Era tuttavia evidente l'assenza di dolo, tanto più del dolo di concorso.

4) Osservava ancora il difensore che il Tribunale di Brescia aveva altresì errato nell'estendere la violazione sino al febbraio 2008, poiché in tale data erano state eseguite solo misurazioni a banda larga e non era noto il contributo dato da ciascuna emittente al superamento del limite di legge.

Ne derivava che ad ogni singolo gestore, sulla base delle misurazioni del 2005, era stata attribuita la penale responsabilità magari a causa del comportamento di altre emittenti che inopinatamente avevano nel frattempo alzato la potenza del proprio impianto.

In realtà non vi era alcuna prova che i livelli di emissione di onde elettromagnetiche sulla frequenza 105,35 Mhz in uso a Radio Radicale fosse superiore ai limiti di legge nel periodo intercorrente tra il 2005 e il febbraio 2008.

Per tali motivi l'appellante chiedeva l'assoluzione dell'imputata con la miglior formula.

*****

Il processo di appello si svolgeva nel corso delle udienze del 19/9/2011 e del 21/11/2011, nel corso delle quali il Procuratore Generale e il difensore delle parti civili hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, mentre i difensori degli imputati hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di appello

*****

La decisione

Ritenuto che le impugnazioni svolgono in buona parte motivi fra loro analoghi, ritiene la Corte che debbano essere raggruppate ed esaminate congiuntamente le singole questioni, per poi trarre dall'analisi generale le conclusioni concernenti le singole posizioni.

1) Contestano taluni appellanti che le onde elettromagnetiche possano rientrare nel

concetto di "cose" cui si riferisce l'art. 674 c.p. e che pertanto qualsiasi patologia afferente le stesse possa trovare una sanzione nella norma penale in questione.

Specularmente, si deduce che l'eventuale superamento dei limiti di emissione integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 L. 22/2/2001 n. 36.

Sul punto, sono note le due diverse tesi giurisprudenziali e dottrinali che si sono nel tempo contrapposte.

La prima, ormai minoritaria, secondo la quale è da escludere l'astratta possibilità di inquadramento della condotta di chi genera campi elettromagnetici nella fattispecie penale di cui all'art. 674 c.p., in quanto questa disposizione descrive due ipotesi di comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale da quello consistente nella emissione di onde elettromagnetiche, perché l'azione del «gettare in luogo di pubblico transito... cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone» è ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici, così come è differente l'ipotesi della emissione di gas, vapori o fumi, contemplata dal II° comma della norma.

Ne deriva che l'applicabilità dell'art. 674 c.p. alla condotta di chi genera campi elettromagnetici si risolverebbe, secondo questo orientamento, in una non consentita applicazione analogica *in malam partem* della norma incriminatrice.

La seconda opinione ritiene invece che nell'espressione "*getto di cose*", usata dall'art. 674 c.p. possano farsi rientrare, mediante una semplice interpretazione estensiva, anche la creazione, l'emissione e la propagazione di onde elettromagnetiche.

Nulla infatti osta, secondo tale orientamento, a che il termine "*cosa*", già di per sé ampiamente generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati, comprenda anche le energie, che sono pacificamente dotate, al pari delle "*res qui tangi possunt*", di fisicità e di materialità e che dunque, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite ed utilizzate e sia per la loro individualità fisica, ben possono essere considerate "*cose*".

Si tratta dell'interpretazione fatta propria da ultimo da Cass. Pen., Sez. III°, Sent. n. 15707/09 del 9/1/2009 e da Cass. Pen., Sez. III°, Sent. n. 36845/08 del 13/5/2008, cui il Collegio, così come l'impugnata sentenza, senz'altro aderisce, rimandando conseguentemente ai predetti arresti giurisprudenziali per il diffuso esame degli argomenti a sostegno.

In questa sede, reputa pertanto la Corte sufficiente ricordare, ai fini del gravame, che le motivazioni addotte dai singoli appellanti (e in particolare da Rossini, Nulli, De Lorenzi, Rabizzi e Angioletti), al fine di negare l'applicabilità dell'art. 674 c.p. ai fatti di cui è processo, richiamano le argomentazioni fatte proprie dall'orientamento ormai minoritario e risalente e alle quali puntualmente replicano le citate sentenze di legittimità n. 36845/08 (imp. Tucci) e n. 15707/09 (imp. Abbaneo), sicché, non essendovi nulla di originale da aggiungere, non può che rinviarsi, sul punto, alle predette sentenze, con reiezione dei descritti motivi di appello.

2) Quanto ai rapporti con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 L. 22/2/2001 n. 36, la differenziazione va ricercata nella natura del reato di cui all'art. 674 c.p., che è reato di pericolo concreto, configurabile non solo quando una determinata emissione

superi i limiti di legge se previsti (e sul punto si ritornerà), ma altresì laddove la stessa rechi effettiva offesa o molestia alle persone.

Su tale base, va quindi ritenuto che il legislatore abbia inteso differenziare le due fattispecie, nel senso che ove si verifichi unicamente il superamento dei limiti tabellari di emissione delle onde elettromagnetiche, il fatto dà luogo ad un illecito amministrativo punito (soltanto) con le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, mentre se oltre al superamento dei limiti, sussiste anche la prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute o per la tranquillità delle persone, potrà essere ravvisato il reato di cui all'art. 674 c.p.[3]

Il reato di cui all'art. 674 c.p. è quindi in definitiva un reato di pericolo concreto, e come tale è integrato non solo dal superamento dei limiti di legge (se previsti) delle emissioni, ma altresì dalla concomitante verificata concreta idoneità di tali emissioni a ledere o a molestare i soggetti alle stesse esposti.

Debbono quindi essere respinti anche i motivi di appello di coloro che deducono che il superamento dei limiti di emissione dà luogo, in ogni caso, al solo illecito amministrativo (appelli Zibetti e Pagani).

3) Va a questo punto ricordato, per comodità di esposizione, che l'art. 3 della L. 22/2/2001 n. 36 definisce come limite di esposizione "*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori*".

A sua volta la stessa norma definisce come valore di attenzione "*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate*". Esso costituisce misure di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Il successivo DPCM 8/7/2003 ha stabilito come limite di esposizione (per le frequenze qui di interesse) il valore di 20V/m e come valore di attenzione il valore di 6V/m.

Il precedente DPCM 10/9/1998 (emanato prima della L. 36/2001) stabiliva valori del tutto identici, con l'unica variante definitoria secondo la quale il valore di attenzione era qualificato come "limite di cautela".

4) Iniziando sulla base dei suesposti principi ad esaminare nel dettaglio i fatti di cui è processo, va osservato in primo luogo che è pacifico e da nessun appellante seriamente contestato che presso le località Cavrelle e Vedetta del Monte Maddalena, che sovrasta Brescia e sul quale sono installati numerosi impianti di trasmissione di stazioni radio e tv, da lunghissimo tempo non venivano rispettati né i limiti di esposizione, né i valori di attenzione.

La sentenza di primo grado dà infatti conto di una lunga sequela di misurazioni a

[3] Non è in questa sede rilevante stabilire se, ritenuta provata con riferimento all'emissione di onde elettromagnetiche l'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p., sia applicabile anche la sanzione amministrativa.

banda larga (e cioè di misurazioni del totale dei valori di campo generati dall'insieme degli impianti di trasmissione) che attestano il superamento dei limiti in questione, a partire dal 1999 (tralasciando le misurazioni antecedenti la legislazione di settore) e sino al 2008.

Si contesta tuttavia che le emissioni in questione abbiano recato effettivo nocumento alle persone, deducendo la mancanza di accertamenti oggettivi e di prova scientifica (fra gli altri, vedasi gli appelli di Zibetti, Nulli, Pagani, De Lorenzi).

Sul punto va rilevato che le persone offese, le cui abitazioni, preesistenti all'installazione degli impianti si erano venute a trovare in prossimità delle antenne, sentite come testimoni hanno ricordato i numerosi e frequenti malfunzionamenti cui sono state soggette negli anni le apparecchiature di loro proprietà, con particolare riferimento ai telecomandi delle auto, alle difficoltà di ricezione dei canali televisivi e sino agli elevati disturbi della rete telefonica (si vedano sul punto le deposizioni di Paterlini e altri, puntualmente riepilogate alle pagg. 38 – 41 della sentenza di primo grado).

Deducono a tale proposito gli appellanti, e in particolare fra essi Zibetti, che in atti non vi è un solo documento attestante l'intervento di tecnici o di medici che testimoni disagi o disturbi.

Il rilievo può anche essere esatto con riferimento a disturbi generici (quali l'insonnia o il mal di testa) pure lamentati dalle persone offese, ma non è seriamente dubitabile, a meno di voler ritenere la falsità dei testimoni, che i malfunzionamenti descritti si siano effettivamente verificati, così come non è dubitabile, attese le modalità in cui si sono manifestati, la specificità della localizzazione e l'assenza degli stessi all'allontanamento dal sito (come per i telecomandi delle auto), che gli stessi siano da porre in nesso causale con le emissioni non consentite, trattandosi oltre a tutto di malfunzionamenti tipicamente di origine radioelettrica.

I descritti malfunzionamenti integrano senz'altro il concetto di "molestia" alle persone, cui è legata (fra l'altro) la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., considerato che tutte le apparecchiature descritte sono ormai di indispensabile uso quotidiano, né dalle stesse è possibile prescindere.

Va ritenuto altresì comprovato il grave disturbo provocato dalle emissioni di onde elettromagnetiche in questioni ai soggetti portatori di pacemaker.

L'episodio è stato descritto dal teste (e persona offesa) Paterlini con riferimento al padre ed è avvenuto nel 1995, quando il genitore, permanendo nell'abitazione sita in prossimità degli impianti ebbe ad accusare un grave scompenso cardiaco.

E' vero che la diagnosi di malfunzionamento dello stimolatore cardiaco a causa delle emissioni di onde elettromagnetiche è stata posta dai medici in modo probabilistico, ma la prova dell'elevata probabilità è data dalla successiva segnalazione in tal senso dell'ASL (vedasi doc. 3, 4 e 5 produzioni PM).

Certamente dal 1995 l'episodio non si è più ripetuto, essendo ovvio che nessun portatore di pacemaker si sia più avvicinato alla zona (stante anche l'apposizione di cartelli segnalanti il pericolo), ma anche in questo caso si deve ritenere la persistenza di un concreto pericolo per la salute delle persone, stante la complessiva sostanziale

invarianza delle emissioni complessive (sempre superanti i limiti di legge) negli anni cui il processo fa riferimento e la natura del disturbo.

Per quanto esposto, vanno quindi disattesi i motivi di gravame con i quali di volta in volta si è dedotto che non vi era prova che dalle onde elettromagnetiche di cui è processo fosse derivato un danno diretto o indiretto alle persone, ovvero ancora che fosse carente il nesso di causalità.

Le molestie e i disturbi sopra descritti sono infatti sicuramente riconducibili per quanto esposto alle emissioni di onde elettromagnetiche provenienti dagli impianti di radiotrasmissione posti a pochissima distanza dalle abitazioni delle persone offese e deve quindi ritenersi comprovato, in assenza di plausibili spiegazioni alternative, che gli stessi siano attribuibili alle emissioni medesime, integrando per quanto esposto il concetto di "molestia" previsto dall'art. 674 c.p.

5) Si obbietta da taluno che si tratta di disturbi lamentati anche quando, come nel 1991, le misurazioni avevano dato un esito nella norma.

Va osservato a tale proposito che non si può escludere che nonostante l'osservanza dei limiti di legge, le emissioni abbiano arrecato una concreta molestia o offesa alle persone.

La problematica che si evidenzia in tali ipotesi è infatti quella del bilanciamento di interessi, avendo ritenuto il legislatore che nel caso di emissioni regolamentate, l'illecito penale possa sussistere solo nell'ipotesi in cui l'emissione medesima avvenga "*nei casi non consentiti dalla legge*", privilegiando quindi, con riferimento ad attività ritenute socialmente utili, lo svolgimento, entro certi limiti, delle attività medesima, anche a fronte di qualche possibile inconveniente o compressione di diritti per i soggetti terzi.

In tali casi, tuttavia, potrà sempre eventualmente sussistere per i danneggiati la tutela civilistica approntata dall'art. 844 cod. civ e il fatto potrà conseguentemente pur sempre costituire un illecito civile.

In definitiva, la circostanza che siano stati lamentati disturbi anche nel 1991 e che in tale periodo le misurazioni abbiano dato esiti nella norma (qui tralasciando la problematica, pur rilevante, concernente l'affidabilità delle apparecchiature di misura dell'epoca), non è indice del venir meno del nesso causale fra le emissioni e i disturbi medesimi, ma ha rilevanza solo con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p.

Ove viceversa le emissioni medesime, in costanza dei disturbi, siano anche eccedenti i limiti di legge, non solo risulta rafforzato il nesso causale, ma ne deriva altresì la configurabilità dell'illecito penale.

In fatto, va infine ricordato con riferimento all'esaminata deduzione difensiva, che le molestie di maggior rilievo sono avvenute proprio negli anni dal 1995 al 2008, quando tutte le rilevazioni a banda larga (cioè dell'insieme delle emissioni di onde elettromagnetiche) hanno evidenziato risultati fuori legge, come risulta dalla cronologia esposta alle pag. 15 e segg. della sentenza di primo grado, cui si rimanda per comodità espositiva.

6) Al fine dell'esame degli ulteriori motivi di appello, va a questo punto riepilogata e

puntualizzata la disciplina normativa (per gli aspetti che qui interessano) concernente l'esercizio di impianti di radiotrasmissione, al fine di meglio definire quali siano le ipotesi, per le onde elettromagnetiche, di emissione in "*casi non consentiti dalla legge*", ai fini della fattispecie di cui all'art. 674 c.p.

La L. 22/2/2001 n. 36, già citata, si è posta come obbiettivi (fra l'altro) di "*assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione*" e di "*assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili*" (art. 1, lett. a- e c-).

Sulla base dell'impianto normativo, lo Stato (art. 4) esercita le funzioni relative alla "*determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1*"

Tale determinazione, come già visto, è stata attuata con il DPCM 8 luglio 2003, che ha stabilito (per le frequenze di interesse in questa sede) il *limite di esposizione* in 20 V/m e il *valore di attenzione* in 6 V/m.

La legge ha poi riservato alle Regioni numerose e importanti competenze, fra le quali l'individuazione dei siti di trasmissione (art. 8 lett. a-), il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti (art. 8, lett. c-) e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il legislatore ha altresì preso atto della situazione estremamente confusa dell'epoca, essendo sorti gli impianti radioelettrici di trasmissione negli anni 1975 – 2000 quasi ovunque al di fuori di qualsiasi regolamentazione, in località inidonee e non di rado in concentrazioni tali da generare campi radioelettrici incompatibili con i limiti stabiliti, ed ha pertanto previsto che le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 8/7/2003, dovessero adottare, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge (art. 9).

In ogni caso, i piani di risanamento dovevano essere adottati sulla base della determinazione, riservata allo Stato, "*dei criteri di elaborazione* (dei piani in questione).... *con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico*" (art. 4).

La Regione Lombardia, a sua volta, ha tempestivamente legiferato con la L.R. 11/5/2001 n. 11, che per gli aspetti qui di interesse, dispone:

- che i titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente,

nonché i valori di attenzione (art. 3);

- che gli impianti devono essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla legislazione e che intorno agli impianti e alle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale (art. 3);

- che i titolari di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione già installati devono presentare al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (art. 10);

- che contestualmente all'istanza, i titolari degli impianti già installati devono presentare al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative (art. 9);

- che il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi (ancora art. 9);

Risulta dall'insieme delle normative citate, che sia il legislatore statale che il legislatore regionale si sono posti in primo luogo il problema dell'adeguamento ai limiti di legge (di esposizione e di attenzione) degli impianti esistenti e in secondo luogo il problema del risanamento, e ciò non solo nell'ipotesi in cui il mancato rispetto dei limiti sia da attribuire all'unico impianto installato, ma altresì nell'ipotesi in cui il mancato rispetto derivi dalla sommatoria di più impianti installati in un determinato sito.

Quest'ultima è del resto, per fatto notorio, l'ipotesi certamente più frequente, poiché i gestori dei vari impianti di radio e teletrasmissione hanno collocato negli anni le apparecchiature destinate ad irraggiare con le onde elettromagnetiche un determinato territorio nel sito ove tale irraggiamento poteva avvenire nel modo più favorevole, concentrandosi quindi sulla sommità di colli o montagne ben individuati rispetto, per esempio, alla pianura sottostante.

Nell'ottica quindi di piani di risanamento interessanti una pluralità di impianti, che concorrono fra loro a provocare il superamento dei limiti di legge, è stata prevista la cosiddetta "riduzione a conformità", disciplinata dall'art. 5 del DPCM 8/7/2003 (nonché dal precedente D. M. 10/09/1998 n. 381).

Stabilisce la norma, intitolata alle "esposizioni multiple", che "*nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati* (definita come da allegato C) *deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità, secondo quanto decritto nell'allegato C*" medesimo.

Sulla base della predetta norma, i singoli gestori cui venga prescritto di ridurre il proprio contributo al campo elettromagnetico secondo un certo coefficiente di riduzione, hanno il dovere di ottemperare, ai sensi in particolare dell'art. 9, commi IV° e V° Legge Regionale n. 11/2001 (oltre che, in via generale, ai sensi dell'art. 9 L.

36/2001).

Deriva da quanto esposto, che affinché un'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un gestore di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione possa dirsi che avviene "nei casi consentiti dalla legge" debbono essere rispettati alcuni parametri, e in particolare:

- l'emissione deve avvenire in virtù di un'autorizzazione, rilasciata in origine dal ministero delle telecomunicazioni e attualmente dall'autorità comunale, sulla base dei piani regionali;

- l'impianto deve essere gestito in conformità dell'autorizzazione;

- il gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti amministrativi emessi nell'ambito del risanamento degli impianti esistenti, fra i quali la prescrizione di riduzione a conformità, sulla base di un individuato coefficiente di riduzione e livello di emissione.

Le raggiunte conclusioni si pongono in consapevole dissenso con quanto affermato, (per la verità al solo fine dell'indagine concernente il *fumus commissi delicti* e quasi come *obiter dictum)*, da Cass. Pen. sez. III°, 9/1/2009, n. 15707/2009, secondo la quale (citando a sua volta testualmente la sentenza di legittimità Sez. I°, 30/1/2002, n. 8102) non rileva che "*in caso di compresenza di più sorgenti generatrici di campi elettromagnetici che concorrano al superamento dei limiti di esposizione, sia prevista (si veda la tabella C allegata al D.M. 10.9.1998 n. 381) una "riduzione a conformità" secondo certe formule matematiche. Invero è evidente che tali prescrizioni ... non possono che avere rilievo esclusivamente ai fini della irrogabilità delle sanzioni amministrative e non possono avere l'effetto di personalizzare una responsabilità, che si configura essenzialmente come oggettiva*".

Un conto è infatti esplorare la possibilità di ritenere singole responsabilità (in ordine alla commissione del reato di cui all'art. 674 c.p.) a fronte del superamento, da parte di più impianti in concorso fra loro, dei limiti complessivi di emissione imposti dalla legge (avuto riguardo sia ai limiti di esposizione che al valore di attenzione) e un conto è l'emissione "nei casi consentiti dalla legge".

Sul primo aspetto si tornerà nel seguito della presente motivazione, ma va ritenuto, quanto al secondo aspetto, che la gestione di impianti in maniera difforme dalla prescritta "riduzione a conformità" sia senz'altro atta ad integrare l'ipotesi di emissione "in casi non consentiti dalla legge", prevista dall'art. 674 c.p.

E' la legge infatti che disciplina tutto il sistema autorizzatorio, all'interno del quale sono previsti, fra l'altro, il rilascio del primo provvedimento abilitante, la successiva verifica e l'adozione di piani di risanamento, nonché l'eventuale imposizione di riduzione a conformità delle emissioni, che modifica e ulteriormente delimita l'originaria autorizzazione.

Non potrebbe del resto essere altrimenti, considerato che la L. 36/2001 ha come finalità precipua quella (già ricordata) di "*assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione*".

Considerato che i provvedimenti con cui si prescrive la riduzione a conformità sono

diretti proprio ad assicurare che i livelli di esposizione corrispondano ai valori ritenuti compatibili con la tutela della salute, e ritenuto che la tutela della salute è certamente uno dei principi di rango costituzionale fondamentali, non si può che concludere nel senso che l'emittente che non rispetta la riduzione a conformità che gli sia stata prescritta, esercita il proprio impianto in "caso non consentito dalla legge".

Ciò posto, va aggiunto che certamente occorre verificare (ed è ciò che si farà nel prosieguo) se da tale emissione non conforme a legge possa trarsi l'ulteriore conclusione del colpevole contributo causale al superamento complessivo dei limiti e della conseguente produzione delle molestie alle persone (come sopra illustrate), trattandosi di elementi ulteriori in carenza dei quali non è configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p.

Ma non può dubitarsi, a parere del Collegio, che l'inadempienza al provvedimento di riduzione a conformità, dia luogo ad emissioni di onde elettromagnetiche non consentita dalla legge.

7) Va a questo punto posta l'attenzione, in fatto, alle tre "campagne di misurazione" oggetto in particolare del processo.

Si tratta dei rilievi eseguiti nell'anno 2000 (a banda larga e a banda stretta), nell'anno 2005 (a banda larga e a banda stretta) e infine nell'anno 2008 (solo a banda larga).

A tale proposito, va in primo luogo osservato che in occasione delle rilevazioni in questione, sono sempre stati riscontrati dei mutamenti concernenti sia il numero degli impianti (o il numero delle frequenze utilizzate) che le condizioni di emissione delle singole emittenti.

Fermo restando che le misurazioni a banda larga hanno sempre evidenziato negli anni 2000, 2005 e 2008 il superamento del limite di esposizione (pari a 20 V/m) e del valore di attenzione (pari a 6 V/m) da parte del campo elettrico complessivo nei punti oggetto dei rilievo e confrontabili (in particolare, per quanto qui interessa, il Piazzale ex Funivia, loc. Cravelle del Monte Maddalena, o Posizione A, e l'abitazione della persona offesa Paterlini, sita in Villaggio Maddalena, loc. Cravelle del Monte Maddalena, o Posizione B), è infatti agevole rilevare, confrontando le tabelle in atti (doc. 14, 17 e 18 produzioni PM) concernenti le rilevazioni a banda stretta:

- in primo luogo, che emittenti con impianti presenti nel marzo 2000 non erano più presenti in quella frequenza nel maggio 2005 (Radio Biricchina, freq. 90,75 Mhz);

- in secondo luogo, che nel maggio 2005 erano al loro volta presenti nuove emittenti, anche su frequenze non occupate nel 2000 (Malvisi Network, freq. 87,50 Mhz, non occupata nel 2000, Radio Padania Libera, freq. 97,00 Mhz, non occupata nel 2000);

- in terzo luogo che emittenti che trasmettevano nella norma nel 2000, non rispettavano più i limiti di campo nel 2005, o comunque avevano aumentato i valori di intensità di campo elettrico (a titolo di esempio, Radio VivaFM, freq. 92 Mhz, nel 2000 aveva un valore di intensità di campo nel piazzale ex Funivia- Pos A, pari a 1,93 V/m, mentre nel 2005 nella stessa posizione il valore era pari a 9,9 V/m, o ancora, Radio Capital, freq. 95,7 Mhz, nel 2000 aveva un valore di intensità di campo in pos. B pari a 0,57 V/m, mentre nel 2005 nella stessa posizione il valore era pari a 5,6 V/m).

Deriva da quanto sopra, che le misurazioni a banda larga consentono di stabilire che

in un dato sito il valore di campo elettrico complessivo supera i limiti di legge (siano essi il limite di esposizione ovvero il valore di attenzione), ma non ci possono dire nulla sul contributo delle singole emittenti, poiché ben potrebbe essere che singoli impianti avessero rispettato le prescrizioni loro imposte (con l'autorizzazione e con la riduzione a conformità) e che ciò nonostante alla successiva misurazione i limiti complessivi risultino ancora superati per effetto del contributo di altri emittenti, o perché aggiuntesi su frequenze in precedenza non occupate ovvero perché hanno variato le proprie condizioni di emissione.

Tali considerazioni portano ad una prima conclusione, e segnatamente che dal superamento dei limiti complessivi di legge rilevato con misurazioni a banda larga nel 2008 non si può inferire, come ha ritenuto il primo giudice, che detto superamento sia avvenuto (quanto meno anche) per effetto del contributo delle emittenti oggetto di provvedimento di riduzione a conformità in esito alle misurazioni a banda stretta del 2005.

Non è noto infatti se le predette emittenti abbiano ottemperato alla riduzione a conformità loro imposta (non essendo state fatte nel 2008 misurazioni a banda stretta) e conseguentemente si potrebbe anche supporre che ottemperanza vi sia stata e che il superamento del limite complessivo sia dovuto al contributo di altri gestori.

Deriva da quanto sopra, in accoglimento dei relativi motivi di appello, che il reato di cui all'art. 674 c.p. può ritenersi commesso solo sino al maggio 2005 e che pertanto l'illecito contravvenzionale in questione si è senz'altro nel frattempo estinto per prescrizione (termine di prescrizione: novembre 2009).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., occorre accertare ugualmente se gli appellanti possano essere ritenuti responsabili del fatto di reato loro ascritto, considerato che a loro carico è stata pronunciata condanna al risarcimento del danno e che la prescrizione è maturata pendente il giudizio di appello.

8) Osservando più da vicino la cd. "riduzione a conformità", va ricordato che si tratta di un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa nei casi di esposizioni multiple generate da più impianti superanti i limiti di legge, sulla base di una formula matematica descritta nell'allegato C del DPCM 8/7/2003 (a sua volta riproducente quanto previsto dal D.M. 10/9/1998 n. 381).

In sostanza, si tratta di una riduzione stabilita su base percentuale a carico di tutte le emittenti che, sulla base di rilevazioni a banda stretta, risultino superare il limite del decimo dei due valori di riferimento di legge in siti ove il limite complessivo è a sua volta superato dall'insieme del campo elettrico generato da tutti i gestori.

Nel caso concreto, sono state assoggettate alla riduzione in conformità le emittenti che nel sito esposto al pubblico di Piazzale ex Funivia, loc. Cravelle del Monte Maddalena (Posizione A) superavano il limite di intensità di campo radioelettrico di 2 V/m (limite di legge 20 V/m) e/o quelle emittenti che presso l'abitazione della persona offesa Paterlini, sita in Villaggio Maddalena, loc. Cravelle del Monte Maddalena (Posizione B) superavano il limite di intensità di campo radioelettrico di 0,6 V/m

(limite di legge 6 V/m)[4].

Il sistema previsto dalla legge presenta tuttavia delle evidenti criticità.

In primo luogo, non viene emesso alcun provvedimento nei confronti delle emittenti che in occasione delle rilevazioni a banda stretta non risultano superare il limite del decimo dei due valori di riferimento di legge.

Queste emittenti (fatti salvi i piani di risanamento previsti dalla legge regionale, tuttavia nel periodo 2000 – 2005 non ancora operativi, come risulta dalla deposizione dei testimoni Berna e Capretti) hanno quindi continuato ad operare, negli anni cui risalgono i fatti di cui è processo, avendo come unico limite l'autorizzazione ministeriale rilasciata negli anni '90, che prevedeva, per ciascun impianto, limiti di potenza autorizzata elevatissimi in rapporto al numero di emittenti presenti sul Monte Maddalena di Brescia, come se l'autorità ministeriale ignorasse quanti impianti fossero presenti e quanto vicini fossero fra loro.

Deriva da tali considerazioni, che un gestore il cui impianto in occasione delle rilevazioni a banda stretta generava un campo elettrico che non superava il limite del decimo dei due valori di riferimento di legge, non era oggetto di prescrizioni e poteva quindi successivamente (e in qualche modo lecitamente) aumentare la propria potenza, sia pure nei limiti dell'autorizzazione ministeriale (come già visto assai "generosa"), non potendosi affermare che la potenza così aumentata integrasse un "caso non consentito dalla legge".

Ai fini di una sostanziale efficacia della riduzione a conformità, sarebbe quindi stato opportuno che la legge prevedesse, nel caso di esposizioni multiple generate da una pluralità di impianti, l'emissione di provvedimenti anche nei confronti dei gestori non soggetti a riduzione, che li obbligassero tuttavia a mantenere definitivamente fermi i valori rilevati.

Si è già visto, invece, che alcuni impianti che nel 2000 generavano un campo elettrico inferiore al decimo dei due limiti di legge previsti (limite di esposizione e valore di attenzione), in seguito alle misurazioni a banda stretta eseguite nel 2005, sono risultati superare (in tutto o in parte) i predetti limiti.

La seconda criticità del sistema della "riduzione a conformità" consiste nel fatto che la predetta riduzione opera a partire dalla "fotografia" della situazione esistente ed essendo la riduzione determinata in percentuale (sulla base della ricordata formula matematica), fa sì che chi genera un campo elettrico maggiore, continui a generare un campo elettrico che, sia pure ridotto rispetto al precedente, resta in assoluto di sicura rilevanza.

Si prenda ad esempio, la situazione di Radio Brescia Sette nel 2000 (freq. 95,1 Mhz, imputato Nulli), a carico della quale era stato accertato in luogo di pubblico transito (il Piazzale ex Funivia, loc. Cravelle del Monte Maddalena - Posizione A) un campo elettrico generato di 11,37 V/m.

Ebbene, nei confronti della predetta emittente la formula della riduzione a conformità

---

[4] Va precisato che l'analisi si basa su questi siti in quanto i soli confrontabili, a quanto risulta, per identità di localizzazione delle rilevazioni eseguite sia nel marzo 2000 che nel maggio 2005.

ha imposto che il campo generato si riducesse del 19%, pari a 9,26 V/m, che restava in termini assoluti il più alto fra tutte le emittenti e di gran lunga superiore a quello di gestori che, nello stesso sito, generavano un campo elettrico pari a 0,57 V/m.

9) Pur con tali evidenti criticità, il sistema della riduzione a conformità era tuttavia, all'epoca dei fatti, l'unico strumento di cui la pubblica amministrazione disponeva per ridurre l'inquinamento elettromagnetico, essendo già legislativamente previsti, ma ancora al di là da venire, i piani di risanamento.

Posto che il reato di cui all'art. 674 c.p. richiede, fra le altre condizioni, che le emissioni siano state generate nei "casi non consentiti dalla legge", va a questo punto ricordato che i primi provvedimenti di riduzione a conformità sono stati emessi nell'agosto 2000, in esito alla misurazioni a banda stretta del marzo dello stesso anno (vedasi relazione del Comune di Brescia a firma Ing. Capretti, in data 13/9/2002, in atti).

Sino a tale momento, tutti gli impianti risultavano operare sulla base della sola autorizzazione ministeriale, che non risultava violata, così come non risultavano singolarmente violati il limite di esposizione e il valore di attenzione.

Emessi i provvedimenti di riduzione a conformità nei confronti di numerose emittenti, fra le quali quelle facenti capo agli odierni appellanti, le prime successive misurazioni a banda stretta, a causa delle vicissitudini amministrative dovute anche all'introduzione della nuova legislazione (di cui v'è ampia documentazione in atti) sono state quelle del maggio 2005.

E' stato quindi solo in tale occasione che si è potuto verificare se i destinatari dei singoli provvedimenti emessi nell'agosto 2000 in esito alle misurazioni a banda stretta del maggio 2000, avessero ottemperato agli stessi, e quindi se i loro impianti stessero generando campi elettrici "nei casi consentiti dalla legge".

E' questo pertanto il primo parametro sulla base del quale esaminare le singole posizioni, precisando che in questa sede (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice) sono del tutto irrilevanti le riduzioni a conformità disposte a seguito della campagna di misurazione del maggio 2005, poiché, non essendo state più eseguite misurazioni a banda stretta, non è noto se vi sia stata successiva ottemperanza.

Sulla base di tali criteri e con riferimento ai singoli appellanti, si osserva quindi quanto segue[5]:

- Zibetti Giovanni, legale rappresentante dell'emittente Radio Zeta, frequenza 91 Mhz. La prescrizione all'emittente nel 2000 di riduzione a conformità era stata di 8,68 V/m per la pos. A e di 0,49 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per la Pos. A, essendo stato misurato un campo elettrico attribuibile a Radio Zeta pari a 12,7 V/m.

---

[5] Per brevità nello schema che segue si indica come pos. A (denominazione usata nel 2005) il sito di rilevamento esposto al pubblico transito del Piazzale ex Funivia, loc. Cravelle del Monte Maddalena (limite totale di intensità di campo elettrico 20 V/m) e come pos. B il sito di rilevamento presso l'abitazione Paterlini, ubicata in Villaggio Maddalena, loc. Cravelle del Monte Maddalena (limite totale di intensità di campo elettrico 6 V/m).

- Riva Luca, leg. rappresentante dell'emittente Radio Vera, frequenza 93,3 Mhz. Non sono state emesse nel 2000 prescrizioni a suo carico. Va altresì osservato che l'impianto riferito all'imputato è sempre stato esercito nel rispetto anche dei limiti precauzionali (pari a un decimo dei limiti di legge), contrariamente a quanto osservato dal primo giudice (che cita il dato esatto 2005, pari a 0,6 V/m, attribuendo tuttavia a tale dato, considerata anche l'approssimazione della misura, un significato di superamento in realtà non evincibile).

Va quindi pronunziata sentenza di assoluzione a carico del prevenuto.

- Rossini Alberto, legale rappresentante dell'emittente Radio Circuito 29, frequenza 105,8 Mhz.

Nel 2000 sono state emesse due prescrizioni di riduzione a conformità a carico dell'emittente, l'una di 1,78 V/m per la pos. A e l'altra di 0,56 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per la Pos. B, essendo stato misurato un campo elettrico attribuibile a Radio Circuito 29 pari a 1,1 V/m.

- Vezzoli Rosa, leg. rappresentante dell'emittente Radio Studio Più, frequenza 93,00 Mhz.

La prescrizioni emessa a carico dell'emittente nel 2000 di riduzione a conformità per la sola pos. A, pari a 2,7 V/m, risulta osservata all'esito dei rilievi a banda stretta del 2005 (per la pos. A misurati 1,0 V/m). Non risultano quindi generati campi elettromagnetici al di fuori dei casi consentiti dalla legge e pertanto l'imputata va assolta.

- Nulli Giovanni, quale legale rappresentante dell'emittente Radio Brescia Sette, frequenza 95,10 Mhz.

Le prescrizioni di riduzione a conformità emesse a carico dell'emittente nel 2000 erano state di 9,26 V/m per la pos. A e di 0,78 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per la Pos. B, essendo stato misurato un campo elettrico attribuibile a Radio Brescia Sette pari a 3,0 V/m.

- Nulli Giovanni, nella diversa qualità di leg. rappresentante dell'emittente Radio Classica Bresciana, frequenza 89,20 Mhz.

Non sono state emesse in esito alle misurazioni del 2000 prescrizioni di riduzione a conformità. La prescrizione emessa in esito alle misurazioni del 2005 è invece, per quanto esposto, irrilevante ai fini penali, non essendo stato accertato se successivamente ottemperata.

L'imputato, per la gestione dell'impianto di Radio Classica Bresciana, va quindi mandato assolto.

- Pagani Caterina, legale rappresentante dell'emittente Radio Millenote, frequenza 90,38 Mhz.

Come per la precedente emittente, non sono state emesse in esito alla campagna di misurazioni del 2000 prescrizioni a suo carico di riduzione a conformità. La prescrizione emessa in esito alle misurazioni del 2005 è invece, per quanto esposto, irrilevante ai fini penali, non essendo stato accertato se successivamente ottemperata.

L'imputata va quindi mandata assolta

- De Lorenzi Lorenzo, legale rappresentante dell'emittente Radio Studio 105, frequenza 94,5 Mhz.

Nel 2000 sono state emesse due prescrizioni di riduzione a conformità a carico dell'emittente, l'una a 3,22 V/m per la pos. A e l'altra a 0,92 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per entrambe le posizioni, e in particolare per la Pos. A, è stato misurato un campo elettrico attribuibile a Radio Studio 105 pari a 3,9 V/m e per la Pos. B un campo elettrico pari a 1,7 V/m.

- Rabizzi Agostino, leg. rappresentante dell'emittente Radio Super, frequenza 91,70 Mhz.

Le prescrizioni di riduzione a conformità emesse nel 2000 erano state di 1,48 V/m per la pos. A e di 0,86 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per la Pos. B, essendo stato misurato un campo elettrico attribuibile a Radio Super pari a 1,1 V/m.

Trattasi inoltre di impianto che non era gestito in modo conforme all'autorizzazione ministeriale.

- Angioletti Maria Cecilia, legale rappresentante dell'emittente Radio Radicale, frequenza 105,35 Mhz.

Anche per Radio Radicale, nel 2000 sono state emesse due prescrizioni di riduzione a conformità, l'una a 6,09 V/m per la pos. A e l'altra a 0,52 V/m per la pos. B.

I rilievi 2005 hanno accertato l'inottemperanza per la Pos. B, essendo stato misurato un campo elettrico attribuibile all'emittente pari a 2,3 V/m.

Sulla scorta dei dati sopradescritti, si deve quindi pervenire all'assoluzione (che prevale logicamente sulla prescrizione) di Riva Luca, Vezzoli Rosa, Pagani Caterina e Nulli Giovanni (limitatamente quest'ultimo alla emittente Radio Classica Bresciana operante sulla frequenza 89,20) per non aver commesso il fatto, considerato che non potendosi ritenere che costoro abbiano emesso onde elettromagnetiche in casi non consentiti dalla legge, non può neppure ritenersi che comunque la loro condotta sia stata atta ad integrare il fatto di reato di cui all'art. 674 c.p.

Conseguentemente, vanno revocate le statuizioni civili della sentenza di primo grado nei confronti dei predetti imputati (per il Nulli limitatamente alla sua qualità di legale rappresentante di Radio Classica Bresciana.

10) Debbono a questo punto essere esaminate le eccezioni svolte dai restanti appellanti (Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni, limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia) con riferimento all'utilizzabilità delle misurazioni a banda stretta condotte dai tecnici dell'ARPA.

L'obiezione più radicale è quella secondo la quale si è trattato di accertamenti irripetibili, che come tali dovevano essere svolti con la procedura garantita di cui all'art. 360 c.p.

Si trattava inoltre, secondo taluni degli appellanti, di misurazioni eseguite a seguito di delega del pubblico ministero e pertanto nell'ambito del procedimento penale aperto a carico degli imputati, sicché a proposito delle stesse non poteva essere richiamata, ai fini della loro utilizzabilità, la disciplina di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p.

Si è dedotto ancora che dopo le misurazioni a banda larga che avevano evidenziato il superamento dei limiti di legge, le successive misurazioni a banda stretta avrebbero dovuto essere eseguite in forma garantita, secondo la previsione dell'art. 360 c.p.p., essendo applicabile in tal caso l'art. 220 disp. att. c.p.p.

Ritiene la Corte che trattasi di deduzioni difensive che debbono essere disattese.

Con riferimento alle misurazioni eseguite nell'anno 2000, va rilevato che le stesse sono state eseguite senz'altro prima dell'apertura del procedimento penale e si è trattato quindi di accertamenti amministrativi, come del resto ampiamente documentato dalla già citata nota del Comune di Brescia – Settore Ambiente ed Ecologia, in data 13/9/2002 a firma Ing. Capretti, con la quale si dà conto di tutta la vicenda amministrativa, ivi compresi i ricorsi al TAR di alcune emittenti avverso ordinanze emesse nel 1999.

Va aggiunto che alla fattispecie non era certamente applicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p., e ciò per due ordini di motivi.

Il primo è che le misurazioni non sono state eseguite nell'ambito di un'attività ispettiva o di vigilanza, ma nell'ambito di un procedimento amministrativo attivato dal Comune di Brescia ed il secondo è che la norma, che prevede che nel caso di emersione dagli accertamenti amministrativi di indizi di reato gli atti necessari per assicurare le fonti di prova debbano essere compiuti con l'osservanza del codice, non si attaglia comunque al caso concreto.

Nel 2000 infatti non poteva dirsi che qualche impianto esercitasse "nei casi non consentiti dalla legge", poiché:

a) tutti rispettavano l'autorizzazione ministeriale;

b) il superamento dei limiti di legge era dovuto solo all'esposizione multipla;

c) nessun gestore era stato oggetto di provvedimento di "riduzione a conformità" o, meglio, il Comune di Brescia aveva deciso di procedere a nuove misurazioni essendo stato accolto dal giudice amministrativo un ricorso avverso precedenti provvedimenti.

La norma di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p. prevede inoltre l'osservanza delle norme del codice di rito solo dopo l'emersione dall'accertamento amministrativo di indizi di reato e non prima dell'accertamento medesimo, consistito nel caso in esame appunto nelle misurazioni a banda larga e a banda stretta.

Solo gli atti successivi alle misurazioni avrebbero quindi dovuto, ove adottati, essere assoggettati alle norme del codice.

In ogni caso, gli accertamenti sono stati eseguiti nel rispetto del principio del contraddittorio, posto che prima delle rilevazioni è stato dato avviso, a cura del Comune di Brescia, dell'esecuzione delle operazioni a tutti i titolari degli impianti (vedasi teste Berna, pag. 18 verbale di udienza 21/3/2008 e, ancora, la nota del Comune di Brescia – Settore Ambiente ed Ecologia, in data 13/9/2002).

E' stato quindi in ogni caso rispettato il disposto dell'art. 223 c.p.p., e pertanto vanno respinte le eccezioni di nullità/inutilizzabilità riferite all'anno 2000.

Le eccezioni difensive vanno respinte anche con riferimento alla campagna di misurazioni dell'aprile – maggio 2005.

In proposito, va premesso che pur essendo stata conferita dal Pubblico Ministero una generica delega di indagini, le misurazioni, come già osservato dal primo giudice (pag. da 42 a 44 della sentenza impugnata) risultano eseguite nell'ambito del complessivo nuovo procedimento amministrativo aperto dal Comune di Brescia, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nazionale e regionale, già diffusamente più sopra ricordata, ai fini del risanamento del sito e del rilascio delle autorizzazioni ai singoli impianti.

Eloquenti in tal senso sono le deposizioni dei testi Berna e Capretti, che hanno rievocato nei dettagli la cornice amministrativa entro la quale si sono svolte le misurazioni, con l'intervento anche del Ministero delle Comunicazioni e la previa convocazione dei legali rappresentanti delle singole emittenti, anche al fine dell'acquisizione dei dati di impianto.

Anche in questo caso non risulta applicabile l'art. 220 disp. att. cp.p., per le ragioni già esposte, e segnatamente perché non si trattava di attività ispettiva o di vigilanza, ma di attività svolta nell'ambito di procedimento amministrativo e perché gli indizi di reato sono semmai sorti a seguito dell'avvenuto riscontro che talune emittenti non avevano ottemperato alla riduzione a conformità a suo tempo disposta nei loro confronti, e non certamente prima dell'accertamento medesimo.

Può viceversa essere ritenuta (come esattamente opinato dal primo giudice) l'applicabilità dell'art. 223 disp. att. cp.p., ove vengano assimilate la misurazioni a banda larga e a banda stretta al prelievo di campioni, ma in tal caso nessuna inutilizzabilità si è verificata, posto che è stato garantito il contraddittorio, dando previo avviso a tutti i gestori, tant'è che alle rilevazioni aveva presenziato anche qualche consulente di parte (vedasi pag. 45 della sentenza di primo grado).

Deve a questo punto essere respinta anche la tesi più radicale secondo la quale si tratterebbe di accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p., e ciò in principalità per la natura amministrativa degli accertamenti medesimi come sopra ampiamente evidenziata, non vertendosi oltre a tutto in attività specificamente delegata dal pubblico ministero, e secondariamente perché l'accertamento è perfettamente ripetibile, tant'è che nel tempo è stato ripetuto.

Vanno altresì disattese le eccezioni subordinate, svolte in particolare dalla difesa Zibetti, che deduce l'inutilizzabilità delle misure a banda stretta eseguite nel 2000 per la mancata partecipazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni (avvisato ma non intervenuto, nonostante la richiesta del Comune in tal senso).

La partecipazione dell'Ispettorato arricchisce infatti la misurazione, fornendo dati attinenti la conformità di esercizio di ogni singolo impianto all'autorizzazione data, ma non fa venir meno l'esattezza della rilevazione a banda stretta nei siti oggetto di indagine, né la validità dei provvedimenti di riduzione a conformità, non impugnati dai gestori.

In definitiva, l'intervento del Ministero avrebbe consentito di meglio calibrare i provvedimenti di "riduzione a conformità", ma i provvedimenti emessi hanno comunque conservato tutta la loro validità, né il Comune aveva strumenti per imporre al Ministero medesimo di intervenire

Infine, vanno respinte tutte le obiezioni concernenti l'attendibilità delle misurazioni eseguite dall'ARPA, poiché, come già esposto nell'impugnata sentenza alle pag. 44 e segg. cui si rinvia, la testimone Berna, Direttore dell'ARPA di Brescia ha esaustivamente chiarito come nelle varie campagne di misurazione sia stata usata di volta in volta la miglior strumentazione al momento reperibile, debitamente omologata, con l'osservanza di tutti i protocolli vigenti e con tutte le cautele del caso.

Non sono del resto stati portati in sede di appello argomenti concreti per smentire l'assunto, né obiezioni sono state sollevate dai consulenti tecnici presenti alle misurazioni.

Le conclusioni raggiunte consentono, da ultimo, di respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di espletamento di perizia, e ciò sia per la validità, utilizzabilità ed attendibilità delle misurazioni eseguite e sia perché, comunque, alla data del giudizio di appello, la situazione di fatto risulta notevolmente mutata (in meglio) a seguito dell'attuazione via via dei piani di risanamento.

Per analoghi motivi, va respinta anche la richiesta di assunzione di ulteriori due testimoni svolta dall'appellante De Lorenzi.

11) Tirando le fila del discorso sino ad ora fatto, in relazione ai motivi di appello, si può quindi affermare:

- che il fenomeno delle onde elettromagnetiche è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 674 c.p.

- che la fattispecie integra un reato di pericolo concreto, nel caso in esame ravvisabile, essendo certo che le emissioni globalmente provocate negli anni dagli impianti di trasmissione siti nelle località Cravelle e Vedetta del Monte Maddalena abbiano provocato i descritti disturbi e molestie alle persone, e ciò sia nei luoghi di pubblico transito che presso le abitazioni site a poca distanza dagli impianti;

- che le predette emissioni, sempre globalmente intese, superavano i limiti di legge, così come individuati a partire perlomeno dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/9/1998 n. 381;

- che ancora nel 2005 i predetti limiti globali erano superati, come attestato dalle misurazioni a banda larga, con conseguente produzione di molestie alle persone;

- che con riguardo ai casi "non consentiti dalla legge", cui fa riferimento la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. per l'ipotesi di attività che abbiano una regolamentazione di settore, e quindi con riguardo alle condizioni in cui un impianto di radiotelevisione può essere considerato esercitato in violazione di norme e/o prescrizioni, il parametro di legalità è dato sia dai valori limite generali complessivi di campo elettrico, che dai limiti derivanti in capo ai singoli soggetti dall'autorizzazione e dalle prescrizioni integrative della stessa, fra le quali sono da annoverare le prescrizioni di riduzione a conformità.

- che gli impianti gestiti dagli imputati Zibetti Giovanni (leg. rappresentante dell'emittente Radio Zeta), Rossini Alberto (leg. rappresentante dell'emittente Radio Circuito 29), Nulli Giovanni (quale leg. rappresentante dell'emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo (leg. rappresentante dell'emittente Radio Studio 105), Rabizzi Agostino (leg. rappresentante dell'emittente Radio Super) e Angioletti Maria Cecilia (leg. rappresentante dell'emittente Radio Radicale), certamente nel 2005 emettevano onde elettromagnetiche con intensità di campo elettrico, in pos. A (cioè in luogo di pubblico transito) ovvero in pos. B (e cioè in luogo di abitazione), nei modi per ciascuno come più sopra descritti, in violazione dei provvedimenti di riduzione a conformità loro notificati in esito alla campagna di misurazioni eseguita nel marzo 2000.

- che la violazione per ciascuna delle predette emittenti sussiste anche a voler considerare il limite di tolleranza della misurazione.

Alle predette conclusioni, va ora aggiunto (non essendo peraltro la circostanza oggetto di motivi di gravame) che senza dubbio alcuno anche le emissioni provenienti dagli impianti esercìti dagli imputati hanno contribuito al superamento dei valori limite da parte dell'insieme degli impianti, avendo le stesse ovviamente contribuito al campo elettrico complessivo generato.

Deducono tuttavia quasi tutti gli appellanti, con argomenti vari, che nel caso specifico non può ravvisarsi l'elemento soggettivo concorsuale.

Un primo argomento addotto è quello secondo il quale le emittenti erano gestite nel rispetto della concessione e pertanto, in sostanza nulla si poteva pretendere di più.

Trattasi di deduzione che deve essere tuttavia, per quanto già esposto, disattesa.

Premesso che nel 2005 ancora non era stata rilasciata ad alcuna delle emittenti gestite dagli imputati l'autorizzazione comunale all'esercizio, prevista dall'art. 10 della L. Reg. Lombardia 11/5/2001 n. 11 e rilasciata all'epoca solo alle emittenti il cui contributo al campo elettrico era trascurabile (teste Capretti), va osservato che gli impianti facenti capo agli imputati emettevano onde elettromagnetiche in violazione dei provvedimenti di riduzione a conformità notificati nell'agosto 2000, e pertanto non può sostenersi che gli stessi rispettassero il regime amministrativo loro imposto.

Inoltre, la sopraggiunta normativa statale e regionale (che a decorrere dal 1998 segna definitivamente la presa di coscienza da parte del legislatore delle problematiche del risanamento dei siti, derivanti dalla concentrazione di impianti di trasmissione ciascuno dei quali, singolarmente preso, in possesso di risalenti autorizzazioni ministeriali rilasciate per potenze e modalità di trasmissione tuttavia incompatibili con gli obbiettivi di rispetto dei limiti di legge nell'ipotesi di contemporanea presenza nello stesso luogo di più stazioni emittenti), rendeva vieppiù vincolanti i provvedimenti di riduzione a conformità, in attesa dell'adozione degli ulteriori provvedimenti in grado di risolvere complessivamente il problema.

I legali rappresentanti delle emittenti ne erano del resto ben consapevoli, avendo più di uno presentato progetti di risanamento e bonifica per poter ottenere le autorizzazioni comunali previste dalla nuova normativa.

Una seconda obiezione mossa con gli atti di gravame, sempre in merito alla

sussistenza dell'elemento soggettivo concorsuale, concerne la circostanza che gli appellanti non potevano sapere quali fossero le condizioni di trasmissione degli altri impianti, e quindi, in definitiva, se con le emissioni globali si superassero o meno i limiti di legge, sicché non potevano avere consapevolezza di contribuire con il proprio campo elettrico generato, al superamento dei limiti medesimi.

Sul punto tuttavia, non possono che richiamarsi le considerazioni già svolte dal primo giudice, nel senso che quanto meno a partire dal 1999, gli imputati erano consci della problematica relativa all'entità delle emissioni generate nei siti ove operavano simultaneamente e delle reiterate doglianze e proteste degli abitanti della zona, che avevano ripetutamente sollecitato l'autorità amministrativa all'adozione di provvedimenti congruenti.

Le singole società erano già state destinatarie di ordinanze nel 1999, tant'è che il consulente di parte Orizio aveva loro consigliato di ridurre la potenza di trasmissione, ed inoltre la prima esecuzione di misure a banda stretta, avvenuta nel 2000 nel rispetto del contraddittorio, era stata disposta per verificare quali fossero le condizioni di esercizio di ciascuna emittente e per l'adozione dei conseguenti singoli provvedimenti di riduzione a conformità, poi notificati (anche) agli imputati (pag. da 67 a 69 della sentenza di primo grado).

E' quindi da ritenere che Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni (limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia, nel non adeguarsi ai provvedimenti di riduzione a conformità (verosimilmente per mantenere condizioni di trasmissione più favorevoli senza ulteriori spese e a differenza di quanto hanno fatto molti altri gestori, pure destinatari dei provvedimenti in parola), abbiano consapevolmente accettato il rischio di contribuire in modo determinante al superamento dei limiti di legge, fossero gli stessi il limite di esposizione ovvero il valore di attenzione.

Si trattava inoltre di un rischio più che concreto, visto che la "riduzione a conformità" funziona a condizione che tutti si adeguino al provvedimento amministrativo e che i prevenuti per primi non si erano adeguati.

In definitiva, la causazione dell'evento molestie cagionato per il tramite di onde elettromagnetiche emesse in difformità dalle prescrizioni amministrative (e globalmente in difformità dei limiti di legge), deve essere posta a carico degli imputati Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni (limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia quanto meno a titolo di dolo eventuale, in ciò differenziandosi la Corte rispetto al Tribunale, che ha invece ritenuto il dolo diretto.

Per completezza di motivazione, va aggiunto che, anche qualora si volesse ritenere indimostrato il dolo, il reato di cui all'art. 674 c.p., trattandosi di illecito contravvenzionale, è punibile altresì a titolo di colpa, comunque sicuramente ravvisabile nel caso in esame, sia con riferimento alla mancata adozione di idonei accorgimenti tecnici atti a far sì che le singole emittenti rispettassero i provvedimenti di riduzione a conformità e sia con riferimento alle conseguenze che il mancato rispetto, in una situazione di grave compromissione ambientale, poteva avere sulle emissioni complessive e sui conseguenti disturbi e molestie alle persone.

12) Sulla scorta delle esposte argomentazioni deve quindi ritenersi la responsabilità degli appellanti Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni (limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia per il fatto di reato di cui all'art. 674 c.p. commesso sino al maggio 2005.

Trattasi tuttavia di reato, come già esposto, estinto per prescrizione ed in tal senso va pronunziata la relativa declaratoria.

L'estinzione per prescrizione travolge ovviamente tutte le richieste subordinate svolte in tema di trattamento sanzionatorio.

Ritiene tuttavia la Corte che debbano essere esaminati i motivi di appello concernenti la richiesta di ammissione all'oblazione, rigettata in primo grado.

Se infatti la richiesta fosse ritenuta meritevole di accoglimento, l'estinzione del reato si sarebbe verificata in primo grado, con conseguente impossibilità in sede di appello di decidere sugli interessi civili.

Osserva la Corte sul punto che è condivisibile la decisione del primo giudice di rigettare la richiesta di oblazione.

La mancata risoluzione, all'epoca del processo di primo grado, delle problematiche relative al risanamento del sito, la comprovata mancata collaborazione degli imputati, inottemperanti al provvedimento di riduzione a conformità e, infine, la gravità del fatto, considerate le molestie patite per lungo tempo dalle parti civili, impedivano infatti di ritenere sussistenti le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 162 bis c.p.

Anche i motivi di gravame in punto di ammissione all'oblazione speciale debbono quindi essere respinti.

13) Per quanto attiene le questioni civili, stante la responsabilità degli appellanti Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni (limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia per il fatto di reato loro contestato (nei limiti della commissione dello stesso sino al maggio 2005), va confermata in primo luogo la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alle parti civili costituite.

Chiedono alcuni appellanti la revoca della provvisionale disposta dal primo giudice ovvero la sospensione della provvisoria esecuzione.

Osserva in proposito la Corte che il Tribunale, a differenza da quanto dedotto dalle difese, ha più che esaurientemente e condivisibilmente motivato in merito ai criteri di determinazione della provvisionale in questione (pari a € 10,000,00 per ciascuna delle parti civili), avuto riguardo in particolare alle prolungate molestie, al turbamento psichico che ne è derivato, anche con riferimento a timori per la propria salute e, infine, alla sostanziale rinuncia al godimento degli immobili di loro proprietà, tutti preesistenti alla costruzione degli impianti radiofonici e divenuti, a seguito delle emissioni moleste, di fatto disabitati.

Vanno quindi confermate le provvisionali così come liquidate, né vi è alcuna ragione per sospenderne la provvisoria esecutività, attesa la conferma delle stesse in sede di gravame.

Stante l'esito del giudizio, Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni (limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette), De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia debbono infine essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili che per questo grado di giudizio si liquidano in € 3.000,00 (€ 1.500 per la prima parte, con aumento del 20% per ciascuna delle altre cinque) oltre spese generali, IVA e CPA (€ 1.500 per la prima parte, con aumento del 20% per ciascuna delle altre cinque).

La complessità della vicenda impone la fissazione del termine per il deposito della motivazione come in dispositivo.

p.q.m.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza in data 7 luglio 2008 del Tribunale di Brescia, impugnata da Zibetti Angelo, Riva Luca, Rossini Alberto, Vezzoli Rosa, Nulli Giovanni, Pagani Caterina, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia, ritenuti gli appellanti Zibetti Angelo, Rossini Alberto, Nulli Giovanni, limitatamente alla emittente Radio Brescia Sette operante sulla frequenza 95,10, De Lorenzi Lorenzo, Rabizzi Agostino e Angioletti Maria Cecilia responsabili del reato loro ascritto commesso sino al maggio 2005, dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti per essere il reato stesso estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili disposte nei loro confronti e li condanna in solido al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza delle parti civili che per questo grado di giudizio liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Assolve Riva Luca, Vezzoli Rosa, Pagani Caterina e Nulli Giovanni, limitatamente alla emittente Radio Classica Bresciana operante sulla frequenza 89,20, per non aver commesso il fatto e revoca nei confronti dei predetti le statuizioni civili.

Conferma nel resto.

Stabilisce il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione

Brescia, 21 novembre 2011

Il Presidente

Il Consigliere estensore